

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 dicembre 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 39.

Interventi finanziari per la realizzazione di investimenti pubblici previsti da accordi di programma tra Regione ed enti locali. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 40.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 21: «Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all'Ente nazionale per le Tre Venezie». Pag. 5

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 41.

Interventi connessi alle varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 28 agosto 1989, n. 23. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 42.

Norme in materia di recupero di aree degradate a seguito di attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 43.

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, concernente: «Spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana» . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 44.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente: «Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura» - Rideterminazione dell'Unità lavorativa uomo (ULU) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 45.

Interventi urgenti per lo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice Pag. 11

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 46.

Interventi per sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia Pag. 12

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 47.

Assestamento del bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili Pag. 14

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1991, n. 32.

Norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. Pag. 14

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1991, n. 33.

Promozione della fondazione «Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1991, n. 34.

Ordinamento della professione di accompagnatore della natura. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1991, n. 35.

Disciplina dell'attività di guida turistica e accompagnatore turistico Pag. 19

LEGGI REGIONALI 31 agosto 1991, n. 36.

Concessione di incentivi per il potenziamento e la qualificazione della ricettività alberghiera Pag. 22

LEGGI REGIONALI 31 agosto 1991, n. 37.

Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio sanitario regionale Pag. 23

LEGGI REGIONALI 31 agosto 1991, n. 38.

Integrazione alla legge regionale 5 aprile 1990, n. 12, recante testo unificato delle norme regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili . . . Pag. 26

LEGGI REGIONALI 31 agosto 1991, n. 39.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 concernente: «Costituzione della Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta». Pag. 26

LEGGI REGIONALI 4 settembre 1991, n. 40.

Interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti, della «Banca della Valle d'Aosta S.p.a.», delle casse rurali della Valle d'Aosta e degli istituti di credito ordinario e speciale Pag. 27

LEGGI REGIONALI 4 settembre 1991, n. 41.

Intervento regionale per l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti svolta da un'impresa industriale Pag. 28

LEGGI REGIONALI 4 settembre 1991, n. 42.

Finanziamento di spesa nei diversi settori regionali di intervento con modificazioni delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del provvedimento di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1991 ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90. Pag. 29

LEGGI REGIONALI 4 settembre 1991, n. 43.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1991, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90. Pag. 29

REGOLAMENTI REGIONALI 23 agosto 1991, n. 2.

Modificazioni e integrazioni al regolamento regionale 23 dicembre 1989, n. 2 concernente: «Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale». Pag. 29

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 39.

Interventi finanziari per la realizzazione di investimenti pubblici previsti da accordi di programma tra Regione ed enti locali.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 113 del 3 settembre 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere di infrastrutture, la cui realizzazione formi oggetto di accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è autorizzato lo stanziamento complessivo di L. 51.500 milioni, ripartito per settori di intervento secondo l'articolazione seguente:

- a) L. 15.000 milioni, per opere di viabilità di interesse locale;
- b) L. 12.000 milioni, per investimenti di sviluppo, ristrutturazione, adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico;
- c) L. 15.000 milioni, per investimenti in opere pubbliche dirette alla riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, ivi compresi i parcheggi ed i percorsi ciclopedonali;
- d) L. 3.500 milioni per infrastrutture di distribuzione dell'energia e per la dotazione di servizi nelle aree attrezzate per insediamenti produttivi;
- e) L. 6.000 milioni, per opere di sistemazione idraulica nonché per opere pubbliche di ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono disposti direttamente a favore dell'ente pubblico che realizza le opere individuate in sede di accordo di programma.

3. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile e della erogazione del finanziamento straordinario regionale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, della legge 31 ottobre 1986, n. 46.

Art. 2.

1. Allo scopo di promuovere la predisposizione di programmi di investimenti pubblici volti a realizzare obiettivi di riequilibrio e riassetto di ambiti specifici del territorio regionale e suscettibili di essere assunti a riferimento per la stipula di intese programmatiche tra regione ed enti locali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la redazione di studi di fattibilità e di progetti di massima di piani ed opere aventi ad oggetto la ristrutturazione della rete viaria di supporto alla viabilità di grande comunicazione, nonché il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture a servizio di conglomerati urbani e aree di insediamento produttivo.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere finanziamenti straordinari a province e comuni, da utilizzare, ai sensi e con le modalità previste dalla legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, per la redazione di piani e progetti di riassetto urbanistico delle aree a maggiore concentrazione urbana.

Art. 3.

1. Allo scopo di assicurare il completamento delle opere individuate nell'ambito dei progetti provinciali, approvati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1988, n. 36, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari agli enti che le realizzano.

2. Ai fini della concessione dei finanziamenti straordinari indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 31 ottobre 1986, n. 46.

Art. 4.

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di L. 15.000 milioni, suddivisa in ragione di L. 7.000 milioni per l'anno 1991 e L. 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti - alla rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - categoria 2.3. - sezione IX - i seguenti capitoli:

a) capitolo 921 (2.1.232.5.09.17.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di infrastrutture ed opere di viabilità di interesse locale nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di L. 11.000 milioni, suddiviso in ragione di L. 7.000 milioni per l'anno 1991 e L. 4.000 milioni per l'anno 1992;

b) a decorrere dall'anno 1993 - capitolo 922 (2.1.232.3.09.17.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di infrastrutture ed opere di viabilità di interesse locale nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di L. 4.000 milioni per l'anno 1993.

3. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di L. 12.000 milioni, suddivisa in ragione di L. 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti - alla rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - categoria 2.3. - sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) capitolo 923 (2.1.233.5.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per investimenti di sviluppo, ristrutturazione ed adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di L. 8.000 milioni, suddiviso in ragione di L. 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

b) a decorrere dall'anno 1993 - capitolo 924 (2.1.233.3.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per investimenti di sviluppo, ristrutturazione ed adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di L. 4.000 milioni per l'anno 1993.

5. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di L. 15.000 milioni, suddivisa in ragione di L. 3.000 milioni per l'anno 1991 e L. 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - categoria 2.3. - sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) capitolo 925 (2.1.232.5.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di opere pubbliche di riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di L. 9.000 milioni, suddiviso in ragione di L. 3.000 milioni per l'anno 1991 e L. 6.000 milioni per l'anno 1992;

b) a decorrere dall'anno 1993 - capitolo 926 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di opere pubbliche di riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di L. 6.000 milioni per l'anno 1993.

7. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di L. 3.500 milioni, suddivisa in ragione di L. 1.500 milioni per l'anno 1991 e L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti - alla rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - categoria 2.3. sezione X i seguenti capitoli:

a) capitolo 927 (2.1.233.5.10.28.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di infrastrutture di distribuzione dell'energia e per la dotazione di servizi nelle aree attrezzate per insediamenti produttivi, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88 finanziati con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di L. 2.500 milioni, suddiviso in ragione di L. 1.500 milioni per l'anno 1991 e L. 1.000 per l'anno 1992;

b) a decorrere dall'anno 1993 - capitolo 928 (2.1.233.3.10.28.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di L. 1.000 milioni per l'anno 1993.

9. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di L. 6.000 milioni, suddivisa in ragione di L. 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e L. 3.000 milioni per l'anno 1993.

10. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti - alla rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - categoria 2.3. sezione VIII i seguenti capitoli:

a) capitolo 929 (2.1.233.5.08.16.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica e di opere pubbliche di ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di L. 3.000 milioni, suddiviso in ragione di L. 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

b) a decorrere dall'anno 1993 - capitolo 930 (2.1.233.3.08.16.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica e di opere pubbliche di ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di L. 3.000 milioni per l'anno 1993.

11. Sui capitoli sottototati, per l'anno 1991, vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, a fianco dei medesimi indicati:

- a) capitolo 921: L. 7.000 milioni;
- b) capitolo 923: L. 4.000 milioni;
- c) capitolo 925: L. 3.000 milioni;
- d) capitolo 927: L. 1.500 milioni;
- e) capitolo 929: L. 1.500 milioni.

Art. 5.

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1 è autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni per l'anno 1993.

A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 a decorrere dall'anno 1993 - è istituito - alla Rubrica n. 6 - programma 0.5.1. - spese di investimento - categoria 2.1. - sezione IX - il capitolo 883 (2.1.210.3.09.17.) con la denominazione «Spese per la redazione di studi di fattibilità e di progetti di massima di piani ed opere per la ristrutturazione della rete viaria di

supporto alla viabilità di grande comunicazione, e per il potenziamento e l'adeguamento di infrastrutture a servizio di conglomerati urbani e aree di insediamento produttivo, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di L. 1.000 milioni per l'anno 1993.

3. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.500 milioni, suddivisa in ragione di L. 500 milioni per l'anno 1991 e L. 1.000 milioni per l'anno 1992.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 10 - programma 0.5.2. - spese di investimento - categoria 2.3. - sezione VIII - il capitolo 2024 (2.1.232.5.08.27) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per la redazione di piani e progetti di riassetto urbanistico delle aree a maggiore concentrazione urbana, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziati con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di L. 1.500 milioni, suddiviso in ragione di L. 500 milioni per l'anno 1991 e L. 1.000 milioni per l'anno 1992.

5. Sul predetto capitolo 2024 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di L. 500 milioni per l'anno 1991.

Art. 6.

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di L. 6.000 milioni, suddivisa in ragione di L. 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e L. 1.000 milioni per l'anno 1993.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti - alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - categoria 2.3. sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) capitolo 931 (2.1.233.5.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per il completamento delle opere individuate nell'ambito dei progetti provinciali di cui alla legge regionale n. 36/86 - finanziati con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di L. 5.000 milioni, suddiviso in ragione di L. 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

b) a decorrere dall'anno 1993 - capitolo 932 (2.1.233.3.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per il completamento delle opere individuate nell'ambito dei progetti provinciali di cui alla legge regionale n. 36/86» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di L. 1.000 milioni per l'anno 1993.

3. Sul predetto capitolo 931 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di L. 2.500 milioni per l'anno 1991.

Art. 7.

1. All'onere complessivo di L. 40.000 milioni, suddiviso in ragione di L. 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (partita n. 31 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

2. All'onere complessivo di L. 20.000 milioni, relativo all'anno 1993 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 (partita n. 32 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

3. All'onere complessivo di L. 20.000 milioni in termini di cassa si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 2 settembre 1991

BIASUTTI

91R0698

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 40.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 21: «Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all'Ente nazionale per le Tre Venezie».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 113 del 3 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo la lettera *c*), viene aggiunta la seguente lettera:

«*d*) quando non sussistendo alcuna delle previsioni di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*) altri soggetti, aventi il requisito di coltivatori diretti ne facciano richiesta; in tal caso verrà data precedenza ai residenti nelle frazioni di Fossaloni e di Boscat nel comune di Grado ed in località Dandolo nel comune di Maniago.»

2. All'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene aggiunto il seguente comma:

«3. Hanno diritto all'acquisto i soggetti che non sono proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili.

Nel caso di proprietà di altra abitazione non adeguata, la stessa deve essere alienata entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita.

Ai fini del presente comma, per nucleo familiare s'intende quello risultante dalla certificazione anagrafica dello stato di famiglia del richiedente, rilasciata dal Comune di residenza, esclusi i figli maggiorenni non a carico.»

Art. 2.

1. L'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato:

«*a*) da parte del locatario od affittuario o di chi abbia, comunque, in uso il bene immobile, ovvero da parte di un componente il nucleo familiare.»

Art. 3.

1. L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato:

«1. L'acquirente ha facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo d'acquisto anche in forma rateale.»

Art. 4.

1. L'articolo 4, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato:

«1. Nella determinazione del prezzo di cessione dell'immobile, effettuato sulla base di una perizia di stima, l'ente gestore terrà conto, in detrazione:

a) delle migliorie eventualmente apportate all'immobile stesso da parte dell'utente, purché comprovate da idonea documentazione o, comunque, obiettivamente verificabili;

b) dell'ammontare dei canoni di locazione o di affittanza già versati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della presente legge, rivalutati alla data di stima.»

2. All'articolo 4 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene aggiunto il seguente comma:

«2. In considerazione delle finalità sociali perseguite dal disciolto Ente Nazionale per le Tre Venezie, nonché della tipologia degli immobili finalizzata alla bonifica ed allo sviluppo agricolo della zona, il prezzo determinato ai sensi della norma di cui al comma 1 viene ridotto del 30%.»

Art. 5.

1. L'articolo 5, comma 1, lettera *a*), numero 3, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato:

«3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che il richiedente ha in uso l'immobile richiesto in proprietà.»

2. All'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene aggiunto il seguente numero:

«4) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che il richiedente ed i familiari coabitanti non posseggono altre idonee abitazioni ovvero, in caso di proprietari di abitazioni non adeguate ai sensi della norma di cui all'articolo 1, comma 3, dichiarazione con cui i medesimi si impegnano ad alienare lo stesso entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita, pena la risoluzione del contratto medesimo.»

3. All'articolo 5 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene aggiunto il seguente comma:

«3. I soggetti autorizzati all'acquisto hanno l'obbligo di risiedere nel comune ove trovatisi l'immobile e di occupare l'alloggio, nonché di non locarlo né di alienarlo, per la durata di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.»

Art. 6.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere presentate all'ente gestore eventuali nuove domande per l'acquisto degli immobili, di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, rimasti invenduti.

2. Le domande di cui al comma 1 vanno corredate della documentazione prevista dall'articolo 5 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge.

Art. 7.

1. All'articolo 10 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, vengono aggiunti i seguenti commi:

«2. Hanno diritto all'acquisto i soggetti che non sono proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili. Nel caso di proprietà di altra abitazione non adeguata, la stessa deve essere alienata entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita.

2. I soggetti autorizzati all'acquisto hanno l'obbligo di risiedere nel comune ove trovatisi l'immobile e di occupare l'alloggio, nonché di non locarlo né di alienarlo, per la durata di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.»

Art. 8.

1. All'articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo il comma 1, viene inserito il seguente comma:

«1-bis. In considerazione delle finalità sociali degli interventi abitativi previsti dalla legge 31 marzo 1955, n. 240, il prezzo, determinato ai sensi della norma di cui al comma 1 viene ridotto di una percentuale pari al 20% quando il richiedente sia un lavoratore dipendente o pensionato e pari al 10% negli altri casi, secondo quanto previsto dall'articolo 70 della legge regionale n. 75/82.»

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene inserito il seguente comma:

«4. Le domande dei soggetti interessati devono essere corredate di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risulti che gli stessi rientrano in uno dei casi previsti dall'articolo 10.»

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere presentate all'Amministrazione regionale eventuali nuove domande per l'acquisto degli immobili, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 21/1987, rimasti invenduti.

4. Le domande di cui al comma 3 vanno corredate della documentazione prevista dall'articolo 11, commi 3 e 4, della legge regionale n. 21/1987, così come modificato dal presente articolo.

Art. 9.

1. Le domande di acquisto, già presentate ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge regionale n. 21/1987, restano valide.

Art. 10.

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 21/1987 è abrogato.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 2 settembre 1991

BIASUTTI

91R0699

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 41.

Interventi connessi alle varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 28 agosto 1989, n. 23.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 114 del 5 settembre 1991)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in attuazione del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e nell'ambito del sistema integrato e del programma di emergenza previsti da detta normativa, a realizzare sul proprio territorio gli interventi connessi alle varie fasi di smaltimento di rifiuti speciali, tossici o nocivi, anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali, nonché a realizzare gli interventi necessari per la predisposizione di progetti-pilota nel settore dello smaltimento dei rifiuti e per l'attuazione concreta della normativa relativa al catasto e all'osservatorio dei rifiuti ed in generale della specifica pianificazione regionale di settore.

Art.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a partecipare finanziariamente, ove ritenuto opportuno, alla realizzazione degli impianti previsti dal sistema integrato o dal programma di emergenza, come individuati dalla Giunta regionale;

b) ad affidare incarichi professionali per la progettazione o la predisposizione di documenti tecnici di massima, quali elaborati-guida per le gare esplorative di cui all'articolo 7 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

c) ad affidare incarichi o ad assumere iniziative, dirette o contributive, per:

1) la predisposizione di progetti-pilota, mirati a specifiche tipologie produttive, per la minore produzione di rifiuti, la riduzione della loro pericolosità, il recupero di materiali e l'introduzione di tecnologie innovative;

2) l'attuazione della normativa vigente in materia di catasto e osservatorio dei rifiuti, nonché della specifica pianificazione regionale del settore.

2. Le concessioni ed erogazioni dei contributi di cui al comma 1, lettera c), avvengono con le modalità di cui agli articoli da 8 a 14 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

Art. 3.

1. Relativamente alle attività di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo, come prorogato dall'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53, è differito al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Per le domande di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, nonché per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come introdotti dall'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, la relativa autorizzazione viene rilasciata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso qualora emerga l'esigenza di richiedere elementi o documenti integrativi o di completamento dell'istruttoria. La sospensione ha effetto dalla data della richiesta a quella del ricevimento dei relativi elementi o documenti.

4. Le domande e le istanze di cui al comma 2 si intendono accolte qualora, decorso inutilmente il termine previsto dallo stesso comma, non sia stato comunicato al richiedente un provvedimento motivato di diniego.

5. Lo stoccaggio provvisorio deve comunque venir effettuato in locali o siti idonei, precisamente definiti o delimitati, adottando tutte quelle misure atte ad evitare pericolo e danno all'uomo ed all'ambiente e deve in ogni caso rispettare le prescrizioni per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi previste al paragrafo 4 della delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984.

6. L'Amministrazione regionale si riserva, tuttavia, la facoltà di imporre in ogni momento eventuali prescrizioni tecniche necessarie ad un corretto svolgimento dell'attività.

Art. 4.

1. All'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 e dall'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, dopo il comma 5-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-ter. L'autorizzazione di cui al comma 5 viene rilasciata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

5-quater. Il termine di cui al comma 5-ter può essere sospeso qualora emerga l'esigenza di richiedere elementi o documenti integrativi o di completamento dell'istruttoria. La sospensione ha effetto dalla data della richiesta a quella del ricevimento dei relativi elementi o documenti.

5-quinques. Le istanze di cui al comma 5 si intendono accolte qualora, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 5-ter, non sia stato comunicato al richiedente un provvedimento motivato di diniego.

5-sevies. Lo stoccaggio provvisorio deve comunque venir effettuato in locali o siti idonei, precisamente definiti o delimitati, adottando tutte quelle misure atte ad evitare pericolo e danno all'uomo ed all'ambiente e deve in ogni caso rispettare le prescrizioni per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi previste al paragrafo 4 della delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984.

5-septies. L'Amministrazione regionale si riserva, tuttavia, la facoltà di imporre in ogni momento eventuali prescrizioni tecniche necessarie ad un corretto svolgimento dell'attività.

5-octies. L'autorizzazione ha validità per 5 anni ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato.»

Art. 5.

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988 n. 475, i residui costituiti da terre di fonderia, sabbie esauste, loppe d'altoforno granulate e scorie di fusioni, come indicate nell'allegato 1 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, recante l'individuazione delle materie prime secondarie, sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti se la loro destinazione finale è conforme a quanto previsto dal citato allegato 1.

2. I soggetti che intendano svolgere le attività di stoccaggio, trasporto e trattamento o riutilizzo dei residui di cui al comma 1 devono inviare alla Provincia territorialmente competente, prima della data di inizio dell'attività, una relazione esplicativa sull'attività da svolgere, con i dati sulla quantità e tipologia dei residui movimentati.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere rinnovata in caso di modifica delle informazioni in essa contenute.

4. Al soggetto interessato è fatto obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e l'attività di trasporto deve avvenire in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 del Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 30 del 1987, approvato con D.P.G.R. 6 maggio 1988, n. 0160/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 103 del 16 agosto 1988.

Art. 6.

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1992 e lire 4.000 milioni per l'anno 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, a decorrere dall'anno 1992, viene istituito - alla Rubrica n. 11 Programma 1.1.3. - Spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - il capitolo 2399 (2.1.210.5.08.16) con la denominazione «Finanziamenti per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti previsti dal sistema integrato o dal programma d'emergenza di cui alla legge 475/88» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1992 e lire 4.000 milioni per l'anno 1993.

3. Al predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8290 dello stato di previsione precitato (Partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 7.

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1991 e lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 viene istituito - alla Rubrica n. 11 - Programma 1.1.3. Spese correnti - Categoria 1.4. Sezione VIII - il capitolo 2371 (2.1.142.2.08.16) con la denominazione «Spese per affidamento di incarichi per la predisposizione degli elaborati-guida per le gare esplorative di cui all'art. 7 della legge 475/88» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1991 e lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

3. Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione citato (Partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

4. Sul medesimo capitolo 2371 viene iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 8.

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, viene istituito - alla Rubrica n. 11 Programma 1.1.3. - Spese di investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 2400 (2.1.210.5.08.16) con la denominazione «Spese per la predisposizione di progetti-pilota e per l'attuazione della normativa in materia di catasto ed osservatorio dei rifiuti, ivi compreso l'affidamento di incarichi» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni suddiviso in ragione di lire 1.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

3. Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

4. Sul medesimo capitolo 2400 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 settembre 1991

BIASUTTI

91R0700

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 42.

Norme in materia di recupero di aree degradate a seguito di attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 114 del 5 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina le iniziative, le modalità e le procedure di intervento relative al recupero di aree il cui degrado sia conseguente ad attività, anche non autorizzate, di smaltimento dei rifiuti o estrattive.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale tende al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) prevenire situazioni di pericolo o di danno all'igiene e alla salute pubblica o, comunque, di alterazione dell'equilibrio ambientale, nel suo complesso o in singoli settori;

b) tutelare le condizioni delle acque sotterranee;

c) consentire il recupero delle condizioni naturali e biologiche favorevoli ad un ripristino ambientale completo ed all'equilibrata ripresa dei cicli naturali interessanti la flora e la fauna;

d) ripristinare l'aspetto paesaggistico di tali aree in relazione al contesto ambientale in cui sono inserite;

e) individuare quei procedimenti tecnici dell'attività di prevenzione e risanamento che consentano, ove possibile ed economicamente conveniente per il pubblico interesse, il recupero ed il riutilizzo di tali aree coerentemente con il contesto ambientale circostante.

Art. 2.

1. Ferme restando le competenze in materia già attribuite all'Amministrazione regionale dalla normativa vigente, al fine del più ampio raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, alla stessa compete:

- a) adottare un programma annuale di interventi, secondo la procedura di cui all'articolo 6;
- b) promuovere studi e ricerche sulle tecniche e sulle metodologie di recupero;
- c) individuare, elaborare e finanziare interventi a carattere sperimentale;
- d) procedere, anche direttamente o in concessione, ad interventi di particolare rilevanza sotto il profilo dell'entità finanziaria e del rischio connesso all'attività di recupero.

2. Le iniziative di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, non fanno parte del programma annuale di interventi, ma devono formare oggetto di autonoma autorizzazione da parte della Giunta regionale.

Art. 3.

1. Per interventi di recupero, oggetto dei finanziamenti previsti dalla presente legge, si intendono le attività:

- a) di bonifica di aree ove risultino inquinamenti del suolo o del sottosuolo;
- b) di sistemazione definitiva di aree ai fini del ripristino ambientale e paesaggistico, anche attraverso l'esecuzione di infrastrutture di accesso viabile adeguatamente inserite e collocate al fine del più funzionale recupero e riuso del territorio interessato;
- c) di solo asporto o pulizia di materiale comunque depositato, qualora la Giunta regionale ne abbia dichiarato la rilevanza.

Art. 4.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni, singoli o associati nelle forme di cui al Capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, contributi «*in tantum*» fino al 100% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 3.

2. Nella spesa ammissibile è da ricomprendersi la spesa per l'eventuale acquisizione dell'area o la sistemazione dell'accesso viabile.

3. Salvo quanto previsto all'articolo 5, i contributi possono venir concessi agli enti di cui al comma 1 anche quando gli interventi di recupero avvengano su terreni privati, qualora motivati da ragioni di pubblico interesse come previste all'articolo 1, comma 2, e salvo il preventivo assenso della proprietà.

4. Nel caso di mancato assenso della proprietà e per i soli interventi ritenuti espressamente di particolare rilevanza dalla Giunta regionale in sede di adozione del programma annuale, il direttore regionale dell'ambiente provvede con il decreto di concessione contributiva alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

5. La concessione ed erogazione dei contributi avviene con le modalità di cui agli articoli da 8 a 11 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

Art. 5.

1. Non possono formare oggetto di finanziamento ai sensi della presente legge le attività di ripristino e recupero ambientale previste nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35 e 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche e integrazioni.

2. È fatta salva, al di fuori dei programmi annuali previsti all'articolo 2, comma 1, lettera a), la facoltà contributiva di cui all'articolo 27 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65.

Art. 6.

1. Ai fini dell'inserimento nel programma annuale di interventi, nonché dell'ammissione ai finanziamenti previsti all'articolo 4, i comuni, singoli o associati nelle forme di cui al Capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, presentano alla direzione regionale dell'ambiente apposita istanza completa di un elaborato operativo tendente ad individuare sul rispettivo territorio gli interventi di recupero, distinti secondo le tipologie di cui all'articolo 3, singolarmente corredati dall'indicazione della previsione di spesa ed accompagnati da una relazione recante l'individuazione motivata delle priorità.

2. Sulla base degli elaborati presentati ai sensi del comma 1 ed in relazione alle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, individua gli interventi prioritari, autorizzando la spesa preventivata.

3. Devono ritenersi prioritari gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, nonché gli interventi di recupero delle zone interessate da pubbliche discariche prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

4. L'Assessore regionale all'ambiente provvede alla comunicazione agli Enti interessati, fissando i termini per la presentazione dei progetti esecutivi.

Art. 7.

1. I progetti relativi agli interventi iscritti nel programma regionale di cui all'articolo 6, sono adottati dai comuni proponenti con apposito atto deliberativo e sottoposti, prima della formale concessione della contribuzione e della relativa esecuzione, all'approvazione e contestuale autorizzazione all'esecuzione da parte dell'assessore regionale all'ambiente, previo parere favorevole del comitato tecnico regionale, da assumersi sentita l'Unità sanitaria locale competente per territorio, che deve esprimersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto il parere si intende reso favorevolmente.

2. In attesa di una organica revisione delle competenze delle singole sezioni del comitato tecnico regionale, il parere di cui al comma 1 compete alla sezione quarta, integrata ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65.

3. L'autorizzazione dell'assessore regionale all'ambiente di cui al comma 1 sostituisce, ove necessari, i provvedimenti previsti dalle disposizioni di cui:

a) all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, in materia di vincolo idrogeologico;

b) all'articolo 2 e all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36, in materia di tutela ambientale e paesaggistica;

c) all'articolo 19 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale.

4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo parere favorevole dell'Ispektorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

5. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo parere favorevole della direzione regionale della pianificazione territoriale. Resta fermo il parere della commissione consultiva per i beni ambientali, previsto dall'articolo 2, comma 4, e dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 36 del 1989.

6. Nel caso di cui al comma 3, lettera c), l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo parere favorevole dell'ufficio di piano, una volta esperita la procedura di cui al Capo III, Sezione II, della legge regionale n. 43 del 1990. In tal caso i pareri del comitato tecnico regionale e dell'Unità sanitaria locale competente per territorio di cui al precedente comma 1 sono resi, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17 e ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della citata legge regionale n. 43 del 1990.

Art. 8.

1. Per l'adozione del primo programma di interventi i comuni, singoli o associati nelle forme di cui al Capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, devono presentare le istanze di finanziamento di cui all'articolo 6 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

1. Alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39 sono aggiunte le parole: «, purché non conseguente ad attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive.».

Art. 10.

1. L'articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'articolo 33 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, è abrogato.

2. Sono fatti salvi i finanziamenti già assentiti dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 33 della citata legge regionale n. 30 del 1987 prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge ed avuto riguardo a quanto disposto con l'articolo 7, comma quarto, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, i soggetti beneficiari delle provvidenze regionali possono affidare incarichi operativi a consorzi.

Art. 12.

1. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 11 programma I.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - il capitolo 2401 (2.1.232.5.08.16.) con la denominazione «Contributi «una tantum» a favore di comuni, singoli o associati, per il recupero di aree degradate da attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Sul precitato capitolo 2401 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 13.

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 0.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VII - il capitolo 2201 (2.1.142.2.08.16.) con la denominazione «Spese per studi e ricerche sulle tecniche e sulle metodologie di recupero di aree degradate da attività di smaltimento rifiuti o estrattive - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Sul precitato capitolo 2201 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di L. 100 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 14.

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), è autorizzata la spesa complessiva di L. 800 milioni, suddivisa in ragione di L. 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma I.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - il capitolo 2402 (2.1.210.5.08.16.) con la denominazione «Spese per interventi a carattere sperimentale, di particolare rilevanza finanziaria, o ad elevato rischio, per il recupero di aree degradate da attività di smaltimento rifiuti o estrattive - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di L. 800 milioni, suddiviso in ragione di L. 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Sul precitato capitolo 2402 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di L. 400 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 14.

1. All'onere complessivo di L. 5.000 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di L. 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, previsto dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (Partita n. 21 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 settembre 1991

BIASUTTI

91R0701

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 43.

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, concernente: «Spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 114 del 5 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In via di interpretazione autentica, all'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, per «misura percentuale» deve intendersi quella non superiore alla massima prevista dalle leggi per l'esecuzione delle opere.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 settembre 1991

BIASUTTI

91R0702

LEGGI REGIONALI 4 settembre 1991, n. 44.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente: «Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura» - Rideterminazione dell'Unità lavorativa uomo (ULU).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 114 del 5 settembre 1991)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, le parole «di cui all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 787/85» sono sostituite dalle parole «di cui agli articoli 7 e 7-bis del regolamento (CEE) n. 797/85 come modificato dal regolamento (CEE) n. 3808/89».

Art.

1. All'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 19/88, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) dichiarino di volersi dedicare all'attività agricola a titolo prevalente e principale e conseguano entro due anni dalla data del primo insediamento, ancorché avvenuto solo a tempo parziale, l'iscrizione all'albo di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 3.

1. All'art. primo comma, lettera b), della legge regionale n. 19/88, come sostituito dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 5 giugno 1990, n. 24, dopo le parole «Regolamento (CEE) n. 797/85» sono aggiunte le parole «e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 4.

1. All'art. 3, secondo comma, della legge regionale n. 19/88, come aggiunto con l'art. 3, primo comma, della legge regionale n. 24/1990, dopo le parole «In via transitoria» sono inserite le parole «e fino al 31 dicembre 1992».

Art. 5.

1. L'art. 4 della legge regionale n. 19/88 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

1. Ai fini della presente legge si intende come primo insediamento di un giovane agricoltore l'assunzione, successivamente al 31 marzo 1985, della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di:

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata di data certa;

b) contitolare, mediante la partecipazione ad un'impresa familiare, ad una società di persone o da una cooperativa aventi per oggetto la gestione di un'azienda agricola, comprovata attraverso atto autenticato da pubblico ufficiale competente.

2. Ai fini dell'insediamento dei giovani agricoltori, l'azienda deve richiedere un volume di lavoro pari:

a) ad almeno una unità di lavoro umano (ULU), qualora il giovane si insedi in qualità di unico rappresentante e responsabile dell'azienda;

b) ad almeno il numero di ULU equivalenti alla metà del numero dei partecipanti alla gestione dell'azienda agricola, qualora il giovane si insedi in qualità di contitolare della stessa.

3. Le condizioni di cui al secondo comma devono essere raggiunte entro il termine massimo di due anni dal primo insediamento».

Art. 6.

1. L'art. 5 della legge regionale n. 19/88, come modificato dall'art. 1, primo comma, della legge regionale n. 24/90, è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

1. Gli aiuti per il primo insediamento ai giovani agricoltori di cui agli articoli precedenti, che non abbiano già partecipato in qualità di titolari o contitolari alla gestione di un'azienda agricola, consistono in:

a) un premio «una tantum» di 10.000 ECU;

b) un concorso nel pagamento degli interessi pari al 5%, fino ad un importo capitalizzato di 10.000 ECU, per un periodo non superiore a 15 anni, a fronte dei prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento.

2. Qualora più giovani agricoltori diventino contemporaneamente o in tempi successivi contitolari di una azienda agricola, gli aiuti di cui al primo comma vengono erogati ad un numero massimo di giovani pari a quello delle ULU necessarie alla conduzione dell'azienda, arrotondate all'unità superiore».

Art. 7.

1. Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 19/88 è sostituito dal seguente:

«1. Ai giovani agricoltori di cui all'art. 2, insediati in qualità di titolari o contitolari di un'azienda agricola, che presentino entro 5 anni dal primo insediamento un piano di miglioramento materiale ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso un aiuto supplementare nella misura massima stabilita dall'art. 7-bis del regolamento stesso, a condizione che:

a) esercitino l'attività agricola a titolo principale;

b) siano in possesso della qualifica professionale di livello sufficiente di cui all'art. 3 della presente legge;

c) non abbiano raggiunto i 40 anni d'età».

2. Il quarto comma dell'art. 6 della legge regionale n. 19/88 è abrogato.

Art. 8.

1. L'art. 8 della legge regionale n. 19/88 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

1. Ai giovani di cui all'art. 2, che si insedino ai sensi dell'art. 4 in un'azienda agricola, può essere concesso un aiuto supplementare carico dell'Amministrazione regionale di L. 5.000.000;

2. L'importo di tale premio è elevato a L. 12.000.000 a favore dei giovani che si insedino in un'azienda agricola la cui superficie agraria utilizzata (SAU) ricade per almeno il 50 per cento nei territori di cui alla direttiva n. 75/273/CEE.

3. Gli importi di tale premio vengono aumentati di ulteriori 2 milioni qualora il giovane rivesta la qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454».

Art. 9.

1. L'art. 9 della legge regionale n. 19/88, come modificato dall'art. 5, primo comma, della legge regionale n. 24/90, e l'art. 10 della legge regionale n. 19/88 sono abrogati.

Art. 10.

1. Ai fini del calcolo dell'attività lavorativa svolta in azienda per l'ammissibilità ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie richiedenti tale parametro, si stabilisce in 1900 ore l'impiego annuo dell'unità lavorativa uomo (ULU).

2. Nelle zone delimitate dalla direttiva n. 75/273/CEE, il calcolo dell'ULU, oltre alle attività agricole, forestali, turistiche e di protezione dell'ambiente, può far riferimento anche ad altre attività produttive svolte sempre nell'ambito aziendale.

Art. 11.

1. L'art. 11 della legge regionale n. 19/88, come modificato dall'art. 6, primo comma, della legge regionale n. 24/90, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un premio a coloro che concedono in affitto un'azienda agricola o terreni coltivabili ai giovani agricoltori di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge, che si insedino per la prima volta mediante tale affitto o che siano insediati da meno di due anni quali conduttori titolari o contitolari di un'azienda agricola.

2. Non beneficiano del premio di cui al primo comma i concedenti parenti o affini entro il terzo grado dei giovani agricoltori e le società di persone in cui uno o più soci siano parenti o affini entro il terzo grado dei giovani medesimi.

3. Il premio di cui al primo comma è pari all'attualizzazione al tasso del 5% dell'80% dell'ammontare dell'affitto annuo, determinato in base ai parametri stabiliti dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, purché il relativo contratto sia redatto in forma scritta, debitamente registrato e abbia durata superiore a 5 anni».

Art. 12.

1. Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 19/88 è abrogato.

Art. 13.

1. Per le finalità previste dall'art. 5, primo comma, lettere a), della legge regionale n. 19/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, come sostituito dall'art. 6 della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 120.000.000 per l'anno 1991.

2. Il predetto onere di L. 120.000.000 fa carico al capitolo n. 6334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di L. 120.000.000 per l'anno 1991.

3. Al predetto onere di L. 120.000.000 si provvede mediante storno dal capitolo n. 6389 dello stato di previsione precitato, di pari importo, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore all'agricoltura 31 gennaio 1991, n. 34.

4. Sul precisato capitolo n. 6334 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di L. 120.000.000, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo n. 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991.

5. In relazione al disposto di cui all'art. 5, primo comma, lettera a) della legge regionale n. 19/88, come sostituito dall'art. 6 della presente legge, dalle denominazioni dei capitoli 6334 e 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 viene eliminata la locuzione «a copertura delle spese generali».

6. In relazione all'art. 11 della legge regionale n. 19/88, come sostituito dall'art. 11 della presente legge, nelle denominazioni dei capitoli 6332 e 6333 dello stato di previsione predetto le locuzioni «Contributi ai comuni ed alle comunità montane per la concessione di un premio» vengono sostituite dalla parola «Premio».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 settembre 1991

BIASUTTI

91R0703

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 45.

Interventi urgenti per lo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 114 del 5 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per far fronte ai maggiori oneri intervenuti a carico di aziende familiari diretto-coltivatrici della regione, in relazione alle variazioni dei tassi minimi verificatesi successivamente alla data del 16 marzo 1988 nelle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia (ERSA) un finanziamento straordinario annuale per la concessione di contributi quali quota maggiore di concorso negli interessi per le operazioni per le quali il nulla osta o il contratto condizionato di mutuo siano intervenuti anteriormente a tale data.

2. Il concorso regionale negli interessi per le operazioni di cui al primo comma comprende la differenza tra la misura del tasso agevolato minimo in vigore alla data di concessione del nulla osta ispettoriale o di stipula del contratto condizionato e la misura determinata nel bimestre in cui è stata o verrà a perfezionarsi l'operazione di credito.

3. L'ERSA concede il contributo in annualità costanti posticipate, a seguito d'istruttoria delle istanze, corredate dal contratto condizionato o, in assenza, dal nulla osta ispettoriale, e dal contratto definitivo, in copie autenticate.

Art. 2.

1. Per le finalità previste dall'art. 1, primo comma, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di L. 300.000.000.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 300.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 2020.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 22 Programma 3.1.6. - Spese di investimento - Categoria 2.3. Sezione X - il capitolo 6658 (2.1.235.5.10.10.) con la denominazione: «Finanziamento pluriennale all'ERSA per la concessione alle aziende familiari diretto-coltivatrici di contributi, quali quota maggiore di concorso negli interessi, per le operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge regionale n. 45/73, e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di L. 900.000.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993.

4. All'onere complessivo di L. 900.000.000, in termini di competenza, si fa fronte mediante storno dai sottototati capitoli dello stato di previsione predetto, per gli importi a fianco dei medesimi indicati:

a) capitolo n. 6332: L. 300.000.000 per l'anno 1991;

b) capitolo n. 6460: L. 300.000.000 per l'anno 1992;

c) capitolo n. 6281: L. 300.000.000 per l'anno 1993.

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2020 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

6. Sul precisato capitolo n. 6658 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di L. 300.000.000, cui si fa fronte mediante storno di L. 100.000.000 dal precisato capitolo n. 6332, e di L. 200.000.000 dal capitolo n. 8842 «Fondo riserva di cassa» del predetto stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 settembre 1991

BIASUTTI

91R0704

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1991, n. 46.

Interventi per sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 115 del 6 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Con la presente legge la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia da attuazione agli obiettivi ed alle finalità previste dall'art. 14, primo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, per le iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena residente nella regione.

Art. 2.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre i seguenti interventi per iniziative ed attività di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena, nel settore linguistico, culturale, artistico, educativo e formativo:

a) per le finalità previste dall'art. 1, primo comma, numero 4, lettere *a)* e *b)*, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.500.000.000, suddivisa in ragione di L. 500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

b) per le finalità previste dall'art. 11 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 e dall'art. 8 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, è autorizzata a favore della Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste e di altre biblioteche della minoranza slovena la spesa complessiva di L. 1.200.000.000 suddivisa in ragione di L. 500.000.000 per l'esercizio 1991 e di L. 350.000.000 per ciascuno degli esercizi 1992 e 1993;

c) per le finalità previste dal Titolo II della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, è autorizzata la spesa complessiva di L. 2.700.000.000 suddivisa in ragione di L. 900.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993, dei quali L. 800.000.000 annui a favore del Teatro Stabile Sloveno - Stalno slovensko gledališče;

d) per le iniziative previste dall'art. 19 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, è autorizzata la spesa complessiva di L. 750.000.000, suddivisa in ragione di L. 250.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993. Il limite percentuale indicato all'art. 19, sesto comma, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, come introdotto con l'art. 60, terzo comma, della legge regionale 9 settembre 1990, n. 29, è elevato dal 25% al 50%;

e) per le finalità previste dall'art. 5, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, e dall'art. 39, quinto comma, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di L. 900.000.000, suddivisa in ragione di L. 300.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

f) per le finalità previste dall'art. 18, primo comma, lettera *b)*, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa complessiva di L. 600.000.000, suddivisa in ragione di L. 200.000.000 per ciascuno degli anni 1991 al 1993;

g) per le finalità previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59, è autorizzata in favore del Centro musicale sloveno - Glasbena Matica di Trieste e del Centro sloveno di educazione musicale «E. Komel» di Gorizia la spesa complessiva di L. 4.500.000.000, suddivisa in ragione di L. 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

h) per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, è autorizzata in favore dell'istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natissone la spesa complessiva di L. 1.200.000.000, suddivisa in ragione di L. 400.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

i) per le finalità previste dall'art. 20 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, è autorizzata la spesa complessiva di L. 750.000.000, suddivisa in ragione di L. 250.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

l) per le iniziative di cui al Titolo V della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, è autorizzata la spesa complessiva di L. 600.000.000, suddivisa in ragione di L. 200.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

2. Le domande di contributo relative al primo comma, lettera *a)*, corredate dal bilancio preventivo annuale dell'ente o istituzione interessati, devono essere presentate alla Presidenza della giunta regionale nel termine previsto dall'art. 9.

3. Le domande di contributo relative al primo comma, lettera *f)*, corredate dal bilancio preventivo annuale dell'ente o istituzione interessati, devono essere presentate al Servizio delle attività ricreative e sportive nel termine previsto dall'art. 9.

4. In attuazione dell'art. 14, primo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in favore di istituzioni a carattere culturale, educativo ed assistenziale per le spese di funzionamento di residenze, pensionati e case dello studente, nonché per attività di doposcuola destinati ad accogliere studenti delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena.

5. Per le finalità di cui al quarto comma, è autorizzata la spesa complessiva di L. 900.000.000, suddivisa in ragione di L. 300.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

6. Le domande di contributo relative al primo comma, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, corredate dal bilancio preventivo annuale dell'ente o istituzione interessati, devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, nel termine previsto dall'art. 9.

7. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire entro il mese di marzo dell'anno successivo la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.

Art. 3.

1. Per le finalità previste dall'art. 2, primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti i seguenti capitoli:

a) per le finalità di cui alla lettera *a)*, alla Rubrica n. 3 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categorie I.6. - Sezione VI - il capitolo 407 (1.1.141.2.06.06) con la denominazione: «Spese: sovvenzioni e contributi per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari, bollettini, manifesti e giornali murali; per studi, documentazioni e pubblicazioni; per le informazioni radiotelevisive, per l'assunzione e la distribuzione di materiale fotocinematografico, per la produzione e la proiezione di documentari cinematografici, di carattere culturale, artistico, formativo ed educativo di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di L. 1.500.000.000, suddiviso in ragione di L. 500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

b) per le finalità di cui alla lettera *b)*, alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.2. - spese correnti - Categoria I.5. - Sezione VI - il capitolo 5484 (1.1.152.2.06.06) con la denominazione: «Sovvenzione a favore della Narodna in studijska knjiznica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste e di altre biblioteche della minoranza slovena - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di L. 1.200.000.000, suddiviso in ragione di L. 500.000.000 per l'anno 1991, e di L. 350.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

c) per le finalità di cui alla lettera *c)*, alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria I.6. - Sezione VI - il capitolo 5533 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione: «Contributi a sostegno dell'attività del Teatro Stabile Sloveno - Stalno slovensko gledališče - - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di L. 2.400.000.000, suddiviso in ragione di L. 800.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993, nonché il capitolo 5534 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione: «Contributi a sostegno delle attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di L. 300.000.000, suddiviso in ragione di L. 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

d) per le finalità di cui alla lettera *d)*, alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5589 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione: «Contributi ad enti ed istituzioni che svolgano, attività culturale qualificata e continuativa per iniziative di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena nei settori delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di L. 750.000.000, suddiviso in ragione di L. 250.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

e) per le finalità di cui alla lettera *e)*, alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5568 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione: «Sovvenzione all'istituto sloveno di ricerca - SLORI di Trieste per il conseguimento delle attività istituzionali - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di L. 900.000.000, suddiviso in ragione di L. 300.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

f) per le finalità di cui alla lettera *f)*, alla Rubrica n. 21 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 6106 (1.1.162.2.08.09) con la denominazione: «Sovvenzione e sussidi a favore di Comuni, enti, istituzioni, nonché associazioni non riconosciute, gruppi ricreativi aziendali e comitati, per lo svolgimento di attività ricreative, anche mediante l'organizzazione di spettacoli bandistici, corali, folcloristici o di altre analoghe manifestazioni di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di L. 600.000.000, suddiviso in ragione di L. 200.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

g) per le finalità di cui alla lettera *g)*, alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 5569 (1.1.162.2.08.04) con la denominazione: «Contributi al centro musicale sloveno - Glasbena Matica di Trieste ed al centro sloveno di educazione musicale «E. Komel» di Gorizia per le spese di funzionamento - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di L. 4.500.000.000, suddiviso in ragione di L. 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

h) per le finalità di cui alla lettera *h)*, alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5121 (2.1.232.5.06.04) con la denominazione: «Contributo all'istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisono per le spese di funzionamento - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di L. 1.200.000.000, suddiviso in ragione di L. 400.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

i) per le finalità di cui alla lettera *i)*, alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5564 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione: «Finanziamenti alle province per interventi a sostegno delle attività umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di L. 750.000.000, suddiviso in ragione di L. 250.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

l) per le finalità di cui alla lettera *l)*, alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5565 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione: «Contributi e spese a sostegno di attività volte allo sviluppo degli scambi culturali e di attività giovanili internazionali a carattere culturale di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di L. 600.000.000, suddiviso in ragione di L. 200.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993;

2. Sui precitati capitoli viene altresì iscritto lo stanziamento di cassa a fianco dei medesimi indicato:

- a)* capitolo 407: L. 500.000.000;
- b)* capitolo 5484: L. 500.000.000;
- c)* capitolo 5533: L. 800.000.000;
- d)* capitolo 5534: L. 100.000.000;
- e)* capitolo 5589: L. 250.000.000;
- f)* capitolo 5568: L. 300.000.000;
- g)* capitolo 6106: L. 200.000.000;
- h)* capitolo 5569: L. 1.500.000.000;
- i)* capitolo 5121: L. 400.000.000;
- l)* capitolo 5564: L. 250.000.000;
- m)* capitolo 5565: L. 200.000.000.

3. Per le finalità previste dall'art. 2, quarto comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5122 (2.1.232.5.06.04) con la denominazione: «Contributi a istituzioni a carattere culturale, educativo ed assistenziale per le spese di funzionamento di residenze, pensionati e case dello studente, nonché per attività di doposcuola destinati ad accogliere studenti delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza, di L. 900.000.000, suddiviso in ragione di L. 300.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

4. Sul precitato capitolo 5122 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di L. 300.000.000.

Art. 4.

1. In attuazione dell'art. 14, primo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituiti dall'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, relativamente agli interventi concernenti gli edifici destinati agli istituti scolastici con lingua d'insegnamento slovena, ivi compresi quelli destinati a case dello studente, a collegi ed istituzioni educative, è autorizzata la spesa complessiva di L. 200.000.000, suddivisa in ragione di L. 100.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, a decorrere dall'anno 1992, è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.1. - spese di investimento - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5166 (2.1.232.5.06.04) con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore degli enti obbligati e dei loro consorzi, degli altri enti ed istituzioni operanti nel settore, per opere di riattamento e di straordinaria manutenzione, nonché per l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo, alla scuola di secondo grado e professionale, nonché a case dello studente, collegi ed istituzioni educative, di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di L. 200.000.000, suddiviso in ragione di L. 100.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Art. 5.

1. In attuazione dell'art. 14, primo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ad enti, istituzioni, associazioni e cooperative per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento e la ristrutturazione, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di strutture teatrali, di sale polifunzionali e di sedi per lo svolgimento delle rispettive attività culturali, educative, formative ed artistiche di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena.

2. I contributi di cui al primo comma possono essere concessi nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile e quelle relative alla presentazione delle domande ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 11 e 12 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40.

3. Per le finalità previste dal primo comma è autorizzato la spesa complessiva di L. 7.900.000.000, suddivisa in ragione di L. 2.700.000.000 per l'anno 1991 e di L. 2.600.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

4. Nello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 5600 (2.1.242.5.06.06) con la denominazione: «Contributi in conto capitale ad enti, istituzioni, associazioni e cooperative per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento e la ristrutturazione, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di strutture teatrali, di sale polifunzionali e di sedi per lo svolgimento di attività culturali, educative, formative ed artistiche di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di L. 7.900.000.000, suddiviso in ragione di L. 2.700.000.000 per l'anno 1991, e di L. 2.600.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

5. Sul precitato capitolo 5600 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di L. 2.700.000.000 per l'anno 1991.

Art. 6.

1. In attuazione dell'art. 14, primo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e per le finalità previste dall'art. 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzata la spesa complessiva di L. 300.000.000, suddivisa in ragione di L. 150.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, a decorrere dall'anno 1992, è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 5509 (2.1.232.5.06.06) con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di province, comuni, consorzi di comuni ed altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni operanti nel settore per l'acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a biblioteche o musei di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di L. 300.000.000, suddiviso in ragione di L. 150.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Art. 7.

1. All'onere complessivo di L. 24.000.000.000 previsto dalla presente legge si provvede con l'assegnazione di pari importo, disposta dallo Stato ai sensi dell'art. 14, primo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

2. A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito al Titolo II - categoria 2.3. - il capitolo 542 (2.3.2.) con la denominazione: «Acquisizione di fondi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena» e con lo stanziamento complessivo di L. 24.000.000.000, suddiviso in ragione di L. 8.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

3. Su predetto capitolo 542 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di L. 8.000.000.000 per l'anno 1991.

Art. 8.

1. Per assicurare la consultazione delle istituzioni della minoranza slovena, è istituita una commissione denominata «Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena», di seguito denominata Commissione, con il compito di indicare i criteri di priorità nella concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

2. La commissione è presieduta dal presidente della giunta regionale o, su sua delega, dall'assessore regionale all'istruzione ed alla cultura, ed è composta da otto membri, nominati dalla giunta regionale, di cui quattro su designazione delle più rappresentative associazioni culturali o unioni di organizzazioni e circoli promotori di iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena.

3. La commissione dura in carica tre anni. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le norme relative al funzionamento della commissione regionale per la cultura.

4. Nella formulazione delle indicazioni concernenti gli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 6, la commissione dà priorità alle esigenze degli enti e delle istituzioni già operanti.

5. Per gli interventi previsti dall'art. 2, il parere della commissione sostituisce quello della commissione regionale per la cultura quando questo sia previsto.

6. Si prescinde dal parere della commissione nei casi in cui la presente legge individua direttamente l'ente beneficiario.

7. Per le domande presentate per l'anno 1991 si prescinde dal parere della commissione.

Art. 9.

1. Le domande di contributo ai sensi della presente legge devono essere presentate entro il mese di marzo di ciascun anno. Per l'anno 1991 il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 5 settembre 1991

BIASUTTI

91R0705

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 47.

Assestamento del bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 116 del 7 settembre 1991)

(Omissis).

91R0706

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1991, n. 32.

Norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 114 del 10 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presente legge disciplina la istituzione ed il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

Art. 2.

Composizione, elezione e durata

1. Il consiglio regionale elegge, all'inizio della legislatura con voto limitato a due terzi, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi formato da nove membri.

Questi durano in carica quanto il consiglio regionale, sono rieleggibili e devono essere scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.

2. Il comitato elegge, a maggioranza assoluta dei componenti e con votazioni separate, il presidente e due vicepresidenti.

Per l'elezione dei due vicepresidenti ciascun membro del comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto più voti.

3. Il comitato, per la sua organizzazione, si dota di un regolamento interno.

Art. 3.

Incompatibilità

1. La carica di componente del comitato è incompatibile con quella di consigliere regionale e con qualsiasi attività professionale per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità.

L'incompatibilità si estende anche agli incarichi professionali per conto di società direttamente o indirettamente controllate dai soggetti di cui sopra o ad essi collegate.

Art. 4.

Funzioni

1. Il Comitato radiotelevisivo è organo di consulenza del Consiglio e della giunta regionale in materia radiotelevisiva.

Nello svolgimento di tali funzioni il comitato:

a) esprime il parere e collabora alla proposizione di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, trasmesso dal Ministero delle poste alla Regione, così come previsto dal comma 14 dell'art. 3 della legge 223 del 1990;

b) collabora all'adozione e all'eventuale adeguamento del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui al comma 19 dell'art. 3 della legge n. 223/90;

c) esprime di parere sulla destinazione di fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali, di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge n. 223/90;

d) esprime il parere su provvedimenti che la regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 della legge n. 223/90.

3. Il comitato assume ogni opportuna iniziativa, in sede regionale, al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali, anche attraverso la promozione di apposite collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

4. Il comitato inoltre:

a) formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale.

In particolare tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiotelevisiva regionale, attuando rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica;

b) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme della commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica;

c) definisce i contenuti e coordina l'attuazione delle collaborazioni e convenzioni che la regione stipula con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale;

d) svolge, nell'ambito delle proprie funzioni, anche attività di indagine, studio, ricerca e consulenza affidandone l'esecuzione a soggetti qualificati della sfera pubblica e privata.

Art. 5.

Forme di partecipazione

1. Il comitato attua idonee forme di partecipazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella Regione, con le associazioni degli utenti e con altri soggetti interessati, sia attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti e pareri fondamentali.

2. Il comitato promuove altresì periodiche conferenze regionali di programmazione radiotelevisiva, della informazione e delle comunicazioni di massa.

Art. 6.

Rapporti con altri organi

1. Il comitato, in relazione al comma 5 dell'art. 7 della legge n. 223/90, esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle poste e dal garante per la radiodiffusione e l'editoria.

2. Il comitato tiene, inoltre, rapporti con il consiglio consultivo degli utenti di cui all'art. 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e con la commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 7.

Funzionamento

1. Al funzionamento del comitato provvede la Regione con apposito finanziamento annuale, in relazione alle previsioni di cui al successivo art. 8 e con la dotazione di mezzi e strutture adeguati.

2. Il comitato è assistito nelle sue funzioni da apposito ufficio la cui organizzazione e dotazione saranno definite, su proposta del comitato stesso, con apposito provvedimento del consiglio regionale.

Art. 8.

Programmazione attività

1. Il comitato entro il 30 settembre di ogni anno presenta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale un programma-quadro della sua attività corredato della relativa previsione di spesa unitamente al consuntivo delle spese, sostenute in autonomia decisionale nell'anno precedente.

Presenta, altresì, una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella regione formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.

Art. 9.

Indennità di funzione, gettone di presenza e indennità di missione

1. Al presidente del comitato spetta una indennità mensile di funzione di lire 1.500.000 lorde.

2. Ai vicepresidenti spetta una indennità di funzione pari al 60% di quella del presidente.

3. Agli altri componenti il comitato è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000 per ogni seduta per non più di 40 sedute l'anno.

4. Ai componenti del comitato che, per ragioni del loro mandato, sia recano in località diversa da quella di residenza, spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese previsti per i dipendenti regionali di più elevato livello funzionale.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per le indennità di cui all'art. 9 è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 10 milioni.

2. Per le spese necessarie all'espletamento dei compiti del comitato previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 50 milioni.

Per gli anni successivi l'entità delle spese sarà determinata con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1340128 del bilancio di previsione per l'anno 1991.

4. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 2 si provvede:

a) per l'anno 1991 mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa di detto anno, denominato «Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente», all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 1, elenco 1;

b) per gli anni 1992 e 1993 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale a carico dello stesso capitolo 5100101 all'uopo utilizzando la proiezione per il detto anno del medesimo accantonamento di cui alla partita 1, elenco 1.

Per gli anni 1994 e successivi mediante impiego di quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 2 sono iscritte:

a) per l'anno 1991 a carico del capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la seguente denominazione e il controindicato stanziamento di competenza e di cassa: «Spese per le attività del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi», lire 50 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 11.

Norma transitoria

1. La prima elezione del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nelle Marche si effettuerà entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 3 ottobre 1991

GIAMPAOLI

91R0756

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1991, n. 33.

Promozione della fondazione «Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 39 del 3 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Denominazione e scopo

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, in accordo con le signore Maria Elisabetta Posta, Simonetta Sapegno e Silvia Sapegno, per onorare e perpetuare la memoria del prof. Natalino Sapegno, promuove, ai sensi degli articoli 12 e 14 del codice civile, una fondazione denominata «Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno», con sede in Morgex (Aosta).

Art. 2.

Finalità e compiti

1. La fondazione di cui all'art. 1 persegue le seguenti finalità:

a) promuove gli studi e le ricerche nell'ambito delle letterature italiana e francese;

b) favorisce l'accesso dei giovani alle discipline umanistiche e crea le condizioni per un rapporto continuativo tra ricerca storico-letteraria e la scuola;

c) favorisce lo scambio e la diffusione di informazioni nell'ambito culturale italiano ed europeo, oltre che valdostano;

d) favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e ricerche.

Art. 3.

Struttura dell'ente

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi e a compiere, anche delegando all'uopo uno dei suoi membri, gli atti necessari per la costituzione della fondazione nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 12 del codice civile, a condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto siano conformi ai seguenti requisiti:

a) la fondazione deve essere amministrata da un organo composto da otto membri, di cui tre nominati dal Consiglio regionale, in misura di due per la maggioranza e uno per la minoranza;

b) deve essere istituito un Comitato scientifico, composto dal direttore della fondazione e da otto membri, di cui tre esperti in discipline umanistiche, di cui due designati con voto limitato dal Consiglio regionale, avente il compito di individuare e indicare all'organo di amministrazione le scelte fondamentali e le iniziative per il raggiungimento delle finalità dell'ente;

c) il Consiglio regionale nomina i tre membri del Collegio dei revisori dei conti che ha il compito di controllare la gestione contabile dell'ente;

d) l'organo di amministrazione deve nominare un direttore in possesso di laurea in una disciplina umanistica e comprovata esperienza nel settore delle istituzioni culturali.

Art. 4.

Patrimonio

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione di cui all'art. 1 mediante l'assegnazione di una somma capitale di lire 300.000.000.

Art. 5.

Contributi

1. La Regione croga a favore della fondazione di cui all'art. 1 un contributo annuo, a decorrere dal 1991, a titolo di concorso al finanziamento dell'attività della fondazione medesima.

2. Il contributo di cui al comma uno è stabilito, per l'anno 1991, in lire 200.000.000.

3. Negli anni successivi il contributo è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio regionale, in modo da mantenere costante il valore reale.

4. Assegnazioni straordinarie per scopi determinati possono essere disposte, con successive leggi regionali.

Art. 6.

Statuto

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 16 del codice civile, lo Statuto è sottoposto dall'approvazione, per quanto concerne la Regione Valle d'Aosta, del Consiglio regionale.

2. Le eventuali modifiche dello Statuto, prima di essere deliberate dall'organo di amministrazione della fondazione, sono sottoposte alla procedura di cui al comma uno.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Le autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 4 e 5 graveranno sui capitoli di nuova istituzione 28500 e 28520 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso come indicato all'art. 8 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede per l'anno 1991 mediante prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal capitolo 67030 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento», a valere sull'apposito accantonamento relativo al «Fondo incrementativo del patrimonio regionale» (A.O.9.); per detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 7.400.670.000.

3. A decorrere dal 1992 gli oneri relativi al capitolo 28520 saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 8.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1991 vengono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 agosto 1991

BONDAZ

91R0720

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1991, n. 34.

Ordinamento della professione di accompagnatore della natura.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 39 del 3 settembre 1991*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Professione di accompagnatore della natura

1. Allo scopo di promuovere una migliore conoscenza della Valle d'Aosta e la sensibilità al problema della conservazione e protezione della natura è riconosciuta la professione di accompagnatore della natura, disciplinata dalla presente legge ai sensi delle lettere *q)* e *u)* del comma uno dell'art. 2 dello Statuto speciale.

2. L'accompagnatore della natura è abilitato ad accompagnare persone in zone di montagna, lungo itinerari che si svolgono su sentieri o talora su tracce, su pendii erbose o detritici, con esclusione di tratti, anche brevi, su pareti rocciose o ghiacciai, e comunque di percorsi che, comportando difficoltà alpinistiche, richiedono, per la progressione, l'uso di corda, piccozze e ramponi; è compito dell'accompagnatore della natura far conoscere ed apprezzare il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti storici, etnografici e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni.

3. Alla disciplina e all'organizzazione degli accompagnatori della natura provvede l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 2.

Autorizzazione all'esercizio della professione

1. Nella regione Valle d'Aosta l'esercizio stabile della professione di accompagnatore della natura è subordinato ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione è concessa, per i residenti in Valle d'Aosta, dal Sindaco del Comune di residenza del richiedente.

3. Per i residenti in altre regioni o all'estero, che intendano esercitare la professione in Valle d'Aosta in modo continuativo, l'autorizzazione è concessa dal Sindaco del Comune nel quale essi intendono stabilire il loro domicilio.

4. Il Comune che rilascia l'autorizzazione ne dà comunicazione immediata all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 3.

Esercizio stabile della professione di accompagnatore della natura da parte di professionisti specificatamente abilitati in altre regioni o in Stati aderenti alla Comunità economica europea (CEE).

1. I professionisti che risultano in possesso di un attestato di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore della natura o comunque di un titolo ad esso equipollente, rilasciato dalle competenti autorità di altra regione o Stato estero aderente alla CEE, e che intendano esercitare stabilmente in Valle d'Aosta, sono tenuti, successivamente al conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma uno dell'art. 2, a frequentare, con profitto, il primo corso di aggiornamento utile, organizzato ai sensi dell'art. 13.

2. I soggetti di cui al comma uno debbano comunque risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del comma uno dell'art. 5.

Art. 4.

Esercizio saltuario della professione

1. L'esercizio saltuario della professione da parte di accompagnatori della natura o professionisti aventi qualifiche corrispondenti provenienti con i loro clienti da altre regioni o dall'estero, non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 2, ma è subordinato all'osservanza delle norme di cui all'art. 11, purché si tratti di persone autorizzate ai sensi di legge dello Stato italiano, di altre Regioni o Province autonome italiane o dello Stato estero di provenienza.

Art. 5.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 2 è concessa a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o d'altro Stato della CEE;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui al comma uno dell'art. 11 ed al comma due dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni: «Testo unico della legge di pubblica sicurezza»;

c) possesso di licenza di scuola di primo grado, o della licenza elementare per i natij in data anteriore al 1° gennaio 1957; per i cittadini degli altri Stati aderenti alla CEE è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente ai sensi di legge;

d) età minima di diciotto anni;

e) idoneità psico-fisica, risultante da apposito certificato rilasciato dal competente servizio dell'Unità sanitaria locale in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di autorizzazione;

f) idoneità tecnica all'esercizio della professione, comprovata dalla frequenza dei corsi e dal superamento degli esami organizzati a norma degli articoli 6 e 12.

Art. 6.

Accertamento dell'idoneità tecnica

1. Gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione di accompagnatore della natura in Valle d'Aosta comprendono prove orali sui seguenti argomenti:

a) topografia, cartografia e orientamento;

b) nozioni di geografia fisica, di geologia, di meteorologia e di climatologia, con particolare riguardo ai territori di montagna;

c) ordinamento e deontologia della professione di accompagnatore della natura e disciplina della responsabilità degli esercenti professioni alpine; con particolare riguardo alla disciplina vigente in Valle d'Aosta;

d) caratteri fisici, geologici, meteorologici, climatologici, vegetazionali, faunistici, antropici, etnografici e storici del territorio valdostano con particolare riferimento ai parchi naturali e agli ambiti di tutela ambientale;

- e) elementi di legislazione ambientale;
- f) nozioni di pronto soccorso in montagna;
- g) lezioni pratiche di soccorso alpino;
- h) lingua italiana e lingua francese.

2. Gli esami di cui al presente articolo e i relativi corsi di formazione sono organizzati a norma dell'art. 12.

3. I partecipanti ai corsi sono tenuti a pagare una tassa di iscrizione, a sostenere le spese di alloggio, mantenimento e trasporto, e a concorrere alle spese di organizzazione dei corsi stessi nella misura stabilita dal bando del corso.

4. I partecipanti residenti in Valle d'Aosta sono tenuti, oltre che al pagamento della tassa d'iscrizione, a pagare le sole spese di alloggio, mantenimento e trasporto.

Art. 7.

Procedura per l'autorizzazione

1. Le domande per la concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 2 devono essere inoltrate al Comune competente a norma dello stesso art. 2.

2. L'Amministrazione comunale è tenuta a dare risposta entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; in caso di mancata risposta, l'istanza si intende respinta.

Art. 8.

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 2 è revocata in ogni tempo con provvedimento del Comune che l'aveva concessa, allorché l'interessato abbia perduto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma uno dell'art. 5 o non abbia ottemperato all'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 13, salvo che ricorrano le circostanze di cui al comma due dell'art. 13.

Art. 9.

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 2 ha validità a tempo indeterminato, ma la sua efficacia è condizionata alla validazione biennale della tessera personale.

2. Gli accompagnatori autorizzati devono munirsi di una tessera personale, rilasciata dal Comune concedente, conforme al modello stabilito dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali e soggetta a validazione biennale a cura del Comune stesso.

3. In sede di validazione si accerta la permanenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma uno dell'art. 5 e l'ottemperanza all'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 13.

Art. 10.

Tariffe professionali

1. Le tariffe per le prestazioni professionali degli accompagnatori della natura in Valle d'Aosta sono stabilite con decreto dell'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, su proposta dell'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM) e sentite le associazioni locali di accompagnatori della natura, esse sono vincolanti per tutti gli accompagnatori della natura esercenti stabilmente in Valle d'Aosta.

Art. 11.

Limitazioni del numero dei clienti

1. Ciascun accompagnatore non può accompagnare gruppi di più di venticinque clienti; per le gite scolastiche regolarmente organizzate devono partecipare almeno due insegnanti.

Art. 12.

Partecipazione all'UVGAM e alle società locali

1. Gli accompagnatori della natura residenti in Valle d'Aosta che abbiano conseguito l'idoneità tecnica a norma dell'art. 6 sono iscritti in apposito elenco speciale degli accompagnatori della natura tenuto dall'UVGAM.

2. Gli accompagnatori della natura iscritti nell'elenco speciale di cui al comma uno si possono riunire in associazioni locali, le quali partecipano alle attività sociali dell'UVGAM limitatamente ai problemi concernenti la loro professione.

3. Gli accompagnatori della natura sono esclusi dal godimento delle provvidenze di cui all'art. 12 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, recante «Ordinamento delle guide e aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta», e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'UVGAM, con la collaborazione di associazioni ed esperti operanti a livello regionale nel settore della tutela ambientale e naturalistica provvede alla preparazione tecnica, culturale e professionale degli accompagnatori della natura, organizzando per conto e in accordo con la Regione i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione, nonché organizzando, d'intesa con la Regione e le società locali interessate, corsi di aggiornamento e perfezionamento.

5. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di cui al comma quattro devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione dell'Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali cui è altresì riservata la designazione di un competente la Commissione incaricata di svolgere gli esami di cui all'art. 6.

Art. 13.

Obbligo di aggiornamento

1. La frequenza, con profitto, almeno ogni triennio, a un corso di aggiornamento e perfezionamento organizzato a norma del comma quattro dell'art. 12 è obbligatoria per tutti gli accompagnatori della natura.

2. Nel caso di impossibilità di frequenza a uno dei corsi entro il termine del triennio, per causa di forza maggiore riconosciuta dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, l'accompagnatore della natura deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo.

3. La mancata frequenza al corso di aggiornamento immediatamente successivo comporta in ogni caso la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 8.

4. Le modalità di accertamento del profitto per coloro che frequentano i corsi di aggiornamento e perfezionamento sono stabilite nel regolamento dell'UVGAM, previa approvazione dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 14.

Sanzioni

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, attività di accompagnatore della natura, senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000, raddoppiabile in caso di recidiva.

2. Gli accompagnatori della natura che si rendono colpevoli di trasgressione alle norme di cui al comma due dell'art. 1, sono condannati alla sanzione pecuniaria, da un minimo pari al doppio della tariffa di una giornata di accompagnatore ad un massimo pari al decuplo della tariffa predetta, in caso di recidiva è disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

3. Nel caso di violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11, la sanzione pecuniaria varia da un minimo pari alla tariffa di una giornata di accompagnatore ad un massimo pari al quintuplo della tariffa predetta, o fino al decuplo in caso di recidiva.

4. Le agenzie di viaggi che si avvalgono di accompagnatori della natura sprovvisti dell'autorizzazione di cui all'art. 2 o che applicano tariffe difformi da quanto disposto in applicazione dell'art. 10, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 4.000.000, raddoppiabile in caso di recidiva.

5. Le sanzioni sono applicate con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 15.

Collaborazione al Soccorso alpino valdostano

1. Gli accompagnatori della natura in attività di servizio che ne facciano domanda sono ammessi come soci aggiunti a far parte dell'ente «Soccorso alpino valdostano» di cui all'art. 11 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, come modificato dalla legge regionale 5 aprile 1989, n. 22.

Art. 16.

Esercizio della professione di accompagnatore della natura da parte di guide e aspiranti guide

1. Coloro che siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di guida o aspirante guida alpina possono ottenere altresì l'autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore della natura in Valle d'Aosta, purché in possesso dell'idoneità tecnica specifica all'esercizio medesimo, comprovata dalla frequenza al corso e dal superamento del relativo esame limitatamente a quanto previsto alle lettere c), d) ed e) del comma uno dell'art. 6.

2. Le guide e aspiranti guide alpine che abbiano conseguito l'idoneità tecnica all'esercizio della relativa professione prima del 1982, devono, per conseguire l'idoneità tecnica di cui al comma uno, frequentare un corso integrativo e sostenere un colloquio finale.

3. L'esercizio della professione di accompagnatore della natura è compatibile con quello della professione di guida o aspirante guida alpina.

4. Coloro che ottengono la qualifica di guida o aspirante guida alpina in un corso organizzato dall'UVGAM nel quale si impartiscono le stesse lezioni teoriche nelle materie naturalistiche, previste per i corsi di accompagnatori della natura, conseguono automaticamente tale qualifica.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto nell'ultimo anno in Valle d'Aosta attività conforme a quanto previsto dal comma due dell'art. 1, e la cui attività sia attestata da enti locali, dall'Ente parco nazionale Gran Paradiso o da enti gestori di parchi regionali, possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore della natura senza frequentare i corsi e superare gli esami di cui alla lettera f) del comma uno dell'art. 5, purché siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5 e purché sostengano un colloquio sulle materie di cui all'art. 6.

2. La domanda di autorizzazione e di ammissione al colloquio deve essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 agosto 1991

BONDAZ.

91R0721

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1991, n. 35.

Disciplina dell'attività di guida turistica e accompagnatore turistico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 40 nell'edizione straordinaria del 5 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. L'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico è disciplinato dalle disposizioni della presente legge.

2. La qualifica di «guida turistica» è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.

3. La qualifica di accompagnatore turistico è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma predisposto dagli enti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

4. L'esercizio delle professioni di cui ai commi 2 e 3, non è consentito negli ambienti naturali montani per quanto concerne le attività specificamente demandate alle guide ed aspiranti guide alpine ed ai maestri di sci dalle leggi regionali.

Art. 2.

Rilascio della licenza di abilitazione per l'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico

1. L'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico è subordinato al possesso di licenza.

2. La licenza è rilasciata, per i residenti in Valle d'Aosta, dal Comune di residenza del richiedente.

3. Per i non residenti in Valle d'Aosta, che intendono esercitare la professione in Valle d'Aosta in modo continuativo, la licenza è rilasciata dal Comune nel quale essi intendono stabilire il loro domicilio.

4. Nella licenza di cui al comma 1, devono essere specificati i seguenti dati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché Comune di residenza dell'interessato;

b) estremi dell'attestato con il quale è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione;

c) lingue straniere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione.

5. La licenza ha validità di un anno e, salvo quanto disposto dall'art. 10, si intende automaticamente rinnovata di anno in anno mediante il pagamento, nei termini prescritti, della relativa tassa.

6. Per le guide turistiche il rinnovo è peraltro subordinato alla soddisfazione dell'obbligo di aggiornamento, ai sensi dell'art. 14.

7. Sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza gli accompagnatori turistici aventi cittadinanza straniera, domiciliati all'estero e da qui provenienti in accompagnamento di stranieri, fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

8. È altresì esentato dall'obbligo di munirsi della licenza chi svolge non professionalmente l'attività di accompagnatore turistico o di guida turistica esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro, che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con riconosciuto carattere turistico promozionale diretto solo a favorire i propri associati.

Art. 3.

Esercizio stabile della professione di guida turistica da parte di professionisti specificamente abilitati in altre regioni o in Stati esteri aderenti alla Cee.

1. I professionisti che risultano in possesso di un attestato di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, rilasciato dalle competenti autorità di altra Regione o Stato estero aderenti alla Cee, e che intendono esercitare stabilmente in Valle d'Aosta sono tenuti, successivamente al conseguimento della licenza di cui all'art. 2, comma 1, a frequentare, con profitto, il primo corso di aggiornamento utile, organizzato ai sensi dell'art. 14.

2. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunque risultare in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Esami per il rilascio della licenza di guida turistica e accompagnatore turistico

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 123, comma 2, del r.d.l. 18 giugno 1931, n. 773 «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», il rilascio della licenza per l'esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame scritte ed orali, distinte per ciascuna professione, ai fini dell'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, avanti all'apposita Commissione giudicatrice prevista dall'articolo 5.

2. Le prove di esame di cui al comma 1 sono esplesate, di norma, in unica sessione annuale indetta con decreto dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il decreto di cui al comma 2 fissa inoltre i termini e le modalità di effettuazione delle prove di esame ed indica la lingua o le lingue in cui il candidato può chiedere di essere esaminato.

Art. 5.

Composizione e funzionamento della Commissione d'esame

1. La Commissione giudicatrice degli esami di cui all'art. 4, comma 1, è composta come segue:

- a) l'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) il Sovrintendente regionale ai beni culturali e ambientali o un suo delegato;
- c) il direttore dell'ufficio regionale per il turismo, o un suo delegato;
- d) un docente di geografia, designato dalla Giunta regionale;
- e) un docente di lingua francese, designato dalla Giunta regionale;
- f) un docente di ciascuna lingua straniera oggetto d'esame, designato dalla Giunta regionale;
- g) un rappresentante nominato d'intesa tra le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Ufficio regionale per il turismo.

3. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di lire 30.000 (trentamila) per giornata di seduta; spetta altresì il rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale, in quanto applicabili.

Art. 6.

Requisiti di ammissione all'esame

1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o d'altro Stato membro della Cee;
- b) maggiore età;
- c) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di equivalente diploma conseguito in Stato estero membro della Comunità europea, oppure del diploma specifico di qualificazione alla professione che il candidato aspira ad esercitare, rilasciato da istituto professionale statale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato; l'equivalenza del diploma conseguito in uno Stato estero membro della Cee al corrispondente diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado italiano deve risultare da apposita certificazione rilasciata dall'autorità competente apposta in calce o acclusa alla traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata del titolo di studio prodotto;
- d) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli artt. 11, comma 1 e 123, comma 2, del r.d.l. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
- e) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all'esame.

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

2. Nella domanda il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, nonché le lingue straniere, previste dal decreto di cui all'art. 4, in cui desidera essere esaminato.

Art. 8.

Materie d'esame

1. Le materie d'esame vertono, per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie:

- a) Guida turistica
 - Prova scritta:
 - caratteri storico-artistici, geografici, paesaggistici ed economici della Valle d'Aosta.
 - Prova orale:
 - 1) materie della prova scritta;
 - 2) buona conoscenza della lingua francese e della lingua italiana;
 - 3) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, nonché nozioni generali di legislazione turistica della Regione autonoma Valle d'Aosta;
 - 4) colloquio facoltativo in una o più lingue straniere, a scelta del candidato, purché previste nell'ambito del decreto di cui all'art. 4, comma 3.
- b) Accompagnatore turistico
 - Prova scritta:
 - 1) geografia turistica italiana, europea ed extra-europea;
 - 2) legislazione in materia di organizzazione turistica;
 - 3) tecnica turistica;
 - 4) nozioni di storia della Valle d'Aosta;
 - Prova orale:
 - 1) materie della prova scritta;
 - 2) nozioni di tecnica dei trasporti, valutaria, doganale e turistica;
 - 3) colloquio obbligatorio in una lingua straniera, indicata dal candidato, purché prevista nell'ambito del decreto di cui all'art. 4, comma 3.

2. La valutazione di ciascuna prova è espressa con la manifestazione di un giudizio di idoneità o non idoneità.

3. I candidati che non hanno conseguito il giudizio di idoneità nella prova scritta non sono ammessi a sostenere la prova orale.

4. Sono abilitati all'esercizio della rispettiva professione i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle due prove d'esame.

5. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento ed accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione, rispettivamente di guida turistica e accompagnatore turistico.

6. Il Presidente della Giunta regionale rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione della licenza d'esercizio della professione da parte del Comune, con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecniche e delle lingue straniere conosciute.

Art. 9.

Elenchi regionali delle guide turistiche e accompagnatori turistici

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici sono iscritti in distinti elenchi istituiti presso l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

2. I Comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali tutti i provvedimenti di rilancio, rinnovo, modifica e revoca delle licenze, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 10.

Documento di riconoscimento

1. Il Sindaco, all'atto del rilascio della licenza, consegna al richiedente un documento di riconoscimento, su modelli predisposti dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte del Comune stesso.

2. In sede di vidimazione si accerta la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 1 dell'art. 6; la sussistenza del requisito di cui alla lettera *e)* del medesimo comma, deve essere comprovata, ai fini della vidimazione del documento di riconoscimento, da apposito certificato medico di data non anteriore a tre mesi.

3. Per ottenere la vidimazione annuale del documento di riconoscimento le guide turistiche devono aver frequentato i corsi di aggiornamento obbligatori a norma dell'articolo 14.

Art. 11.

Tariffe professionali

1. Le tariffe da applicare per le prestazioni delle guide turistiche sono fissate annualmente con decreto dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 12.

Divieti

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici nell'esercizio delle loro funzioni non possono esercitare attività estranee alla loro professione e, in particolare, attività di carattere commerciale.

2. Il divieto di cui al comma 1 comprende inoltre l'esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili.

3. È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggio, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica e di accompagnamento turistico, soggetti privi della rispettiva licenza.

Art. 13.

Agevolazioni per le guide turistiche

1. Negli orari di apertura al pubblico, le guide turistiche, munite di licenza, quando accompagnano visitatori, sono ammesse gratuitamente, ai sensi dell'art. 12 e del r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448: «Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri», in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e simili, di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati, esistenti sul territorio per il quale hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 14.

Obbligo di aggiornamento per le guide turistiche

1. La frequenza, con profitto, almeno ogni triennio, a un corso di aggiornamento e perfezionamento, all'uopo organizzato dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, è obbligatoria per tutte le guide turistiche.

2. Nel caso di impossibilità di frequenza ad uno dei corsi entro il termine del triennio, per causa di forza maggiore riconosciuta dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, la guida turistica deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo; in tale ipotesi la validità della licenza è prorogata sino alla data di conclusione del corso stesso.

3. Le modalità di accertamento del profitto per coloro che frequentano i corsi di aggiornamento e perfezionamento sono stabilite dall'Assessore regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 15.

Sanzioni

1. Chiunque esercita, anche occasionalmente, attività di guida turistica e di accompagnatore turistico, senza essere in possesso della relativa licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000, raddoppiabile in caso di recidiva.

2. La guida turistica che applica tariffe diverse da quelle fissate in conformità all'articolo 11 o che incorre nelle violazioni previste dall'articolo 12, commi 1 e 2, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.

3. Le agenzie di viaggio che si avvalgono della collaborazione di guide turistiche e accompagnatori turistici sprovvisti della licenza di cui all'art. 2 o che applicano tariffe difformi da quanto disposto in applicazione dell'articolo 11, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 4.000.000, raddoppiabile in caso di recidiva.

4. Nel caso di reiterate violazioni alle norme della presente legge, può essere disposta la sospensione della licenza da un mese ad un anno, ovvero, per casi di particolare gravità, la revoca della licenza.

5. La revoca della licenza è altresì disposta qualora il titolare della stessa non abbia ottemperato all'obbligo di cui all'art. 14 ovvero abbia perduto taluno dei requisiti per cui la licenza venne rilasciata.

6. Ogni altra violazione alle norme della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 100.000.

Art. 16.

Vigilanza e controllo

1. Fermo restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, sono esercitati dai Comuni.

Art. 17.

Norme transitorie

1. Le guide turistiche e i corrieri, in possesso delle licenze di cui all'art. 123 del r.d.l. 18 giugno 1931, n. 773, ed all'art. 11 del r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto negli elenchi regionali di cui all'art. 9.

2. I Comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, l'elenco nominativo dei titolari delle licenze di cui al comma 1, con l'indicazione della specifica professione esercitata.

3. I titolari della licenza per l'esercizio della professione di corriere sono di diritto qualificati come accompagnatori turistici.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale indice una Sessione straordinaria per esami di accompagnatore turistico. A tale sessione sono ammessi i candidati che dimostrano di aver prestato, nel triennio 1988/1990, almeno centocinquanta giorni effettivi di accompagnamento a favore di enti operanti nel settore turistico o di agenzie di viaggio.

5. Ai fini dell'ammissione alla sessione straordinaria di esami gli interessati debbono presentare apposita domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. comma 3, previsto in annue lire 2.000.000, grava sull'istituendo cap. 64170 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 per l'anno 1991 si provvede mediante riduzione di lire 2.000.000 dal capitolo 64120 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.

3. A decorrere dall'anno 1992 lo stesso onere sarà determinato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 19.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 31 agosto 1991

BONDAZ

91R0723

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1991, n. 36.

Concessione di incentivi per il potenziamento e la qualificazione della ricettività alberghiera.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 42 del 17 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di favorire il potenziamento e il miglioramento qualitativo dell'offerta turistica della regione e di contribuire ad un tempestivo riequilibrio del rapporto tra ricettività alberghiera e infrastrutture turistiche, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi relativi a mutui a tasso ordinario, da contrarsi con gli istituti di credito autorizzati, in favore delle società «Valle d'Ayas servizi S.p.A.», «Sesto Grado S.r.l.» e «Alga S.r.l.» per la realizzazione di tre complessi alberghieri che le società stesse intendono costruire rispettivamente nei comuni di Ayas, di Gressoney-Saint-Jean e di Aosta.

Art.

Modalità di intervento

1. La misura del contributo regionale in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso agevolato applicato ai mutui regionali concessi per analoghe iniziative ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, concernente «Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta», e quello di riferimento determinato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 per il settore relativo alla razionalizzazione e allo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica, vigente al momento della stipula del mutuo.

2. Il contributo di cui al comma uno viene accordato per mutui ordinari concessi nella misura massima del 70% della spesa ammessa e aventi una durata non superiore ad anni tredici più due di preammortamento.

3. Concorrono a formare la spesa ammissibile di cui al comma due le spese relative alla costruzione del complesso, alla fornitura degli arredi e delle attrezzature, nonché le spese di progetto, direzione e collaudo lavori, fino ad un massimo del 6% dell'ammontare di spesa relativa alla costruzione, con esclusione delle spese afferenti l'acquisto del terreno e gli oneri di urbanizzazione.

Art. 3.

Stipula di convenzione

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli istituti di credito autorizzati apposite convenzioni per la concessione, su proposta della Regione, per gli scopi di cui alla presente legge, di mutui assistiti da contributo in conto interessi, della durata prevista dal comma due dell'art. 2, alle condizioni in uso presso gli Istituti medesimi.

Art. 4.

Domanda di finanziamento

1. Per l'ottenimento dei finanziamenti di cui all'art. 2 le società interessate devono presentare all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali domanda in carta legale corredata dalla seguente documentazione:

- a) progetto delle opere e relativa concessione edilizia;
- b) relazione tecnico-illustrativa;
- c) computo metrico estimativo;
- d) piano economico-finanziario.

2. Dopo l'istruttoria compiuta dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, la domanda è sottoposta all'esame della commissione di cui all'art. 18 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, per un parere tecnico-consulativo.

3. Ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale le domande vengono trasmesse agli istituti di credito convenzionati, prescelti dai mutuatari, per gli ulteriori adempimenti necessari ai fini dell'erogazione del mutuo.

Art.

Non cumulabilità dei benefici

1. I contributi previsti dall'art. 2 non sono in alcun caso, per le medesime iniziative, cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici per le medesime iniziative entro il limite massimo della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi della presente legge.

Art. 6.

Controlli

1. L'Assessorato regionale delle Finanze, in collaborazione con gli istituti di credito convenzionati, provvede al controllo amministrativo e contabile sull'impiego dei contributi concessi ai sensi della presente legge.

2. L'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali provvede al controllo tecnico delle opere nonché alla loro conformità al progetto di cui alla lettera a) del comma uno dell'art. 4; a tale scopo i mutuatari devono consentire ogni tipo di controllo richiesto dall'Amministrazione regionale.

Art. 7.

Vincolo di destinazione

1. Gli immobili e le opere che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'art. 2 non possono mutare la destinazione per la quale venne concesso il contributo per il periodo corrispondente alla durata originaria del mutuo, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo.

Art. 8.

Finanziamento

1. Per l'effettuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzato un limite di impegno di L. 1.000.000.000, per la durata di anni 20, per contribuzioni in conto interessi su mutui a tasso ordinario da contrarsi con gli istituti di credito autorizzati.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante ad annue lire 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 1991 per l'intera durata dei piani di ammortamento, graverà sul capitolo n. 65225 che viene all'uopo istituito per l'anno finanziario 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede, per gli anni 1991/93, mediante riduzione di lire 1.000.000.000 per ciascun anno dallo stanziamento iscritto al capitolo 67030 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» del bilancio annuale 1991 e pluriennale 1991/1993.

3. Ad una eventuale rimodulazione del limite di impegno si provvederà ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 10.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

in diminuzione

Cap. 67030 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento»

competenze lire 1.000.000.000

cassa lire 500.000.000

in aumento

Cap. 65225 (di nuova istituzione)

programma regionale: 2.2.2.13

codificazione: 2.1.2.4.03.03 10.24.09

«Contributi per il concorso nel pagamento di interessi su mutui concessi per il potenziamento e la qualificazione dell'attività alberghiera».

Limite di impegno per l'anno 1991:

competenza lire 1.000.000.000

cassa lire 500.000.000

Art. 11.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 31 agosto 1991

BONDAZ

91R0724

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1991, n. 37.

Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio sanitario regionale.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 40 del 5 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

1. La Regione, nell'ambito dello sviluppo della programmazione sanitaria e in relazione al fabbisogno di professioni necessarie a soddisfare la domanda sanitaria, corrisponde assegni mensili omnicomprensivi di formazione professionale secondo l'ammontare, le modalità e nei limiti di cui ai successivi articoli.

2. L'assegno mensile di formazione professionale è corrisposto al personale dipendente di ruolo dell'U.S.L. della Valle d'Aosta, residente nella Regione e a cittadini residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta che siano iscritti e frequentino per la prima volta scuole dirette a fini speciali o scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento ai fini di riqualificazione professionale di cui al D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, ovvero scuole o corsi di formazione professionale per operatori sanitari non medici, istituiti dalla Regione, da Amministrazioni dello Stato o da altri Enti Pubblici facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale, da Paesi della C.E.E.

Art. 2.

Determinazione degli assegni

1. L'assegno mensile è corrisposto per la formazione professionale e per la frequenza di aree disciplinari per le quali sulla base delle indicazioni del piano socio-sanitario vigente e della programmazione sanitaria regionale, venga individuata l'esigenza di favorire o promuovere la formazione o la specializzazione di personale necessario all'esercizio ed allo sviluppo dei compiti e delle attività del Servizio Sanitario Regionale.

2. All'individuazione delle specifiche professionalità ed aree disciplinari nonché alla determinazione del rispettivo numero di soggetti interessati provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, con apposita deliberazione entro il 31 maggio di ciascun anno, sentiti l'Unità Sanitaria Locale, le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dipendenti ed i rappresentanti delle federazioni regionali degli ordini delle professioni sanitarie e delle sezioni regionali degli ordini nazionali delle altre professioni sanitarie. Nel caso sia stabilita una pluralità di assegni per la stessa professionalità o area disciplinare la deliberazione indica il numero di assegni riservati a soggetti privi di rapporti di dipendenza o convenzionali pubblici o privati.

3. Con la deliberazione di cui al secondo comma viene approvato l'avviso al pubblico per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Dipendenti U.S.L. in aspettativa

1. Il personale dipendente di ruolo dell'U.S.L. della Valle d'Aosta, collocato in aspettativa senza assegni, iscritto a scuole o corsi di cui all'articolo 1 concernenti le discipline o professionalità di cui all'articolo 2, secondo comma, che aspira all'attribuzione dell'assegno di formazione professionale di cui alla presente legge deve presentare apposita domanda all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale allegando:

- a) certificato di iscrizione alla scuola o corso prescelto;
- b) certificato di residenza e stato di famiglia;
- c) copia del piano di studi rilasciato dall'Università, Istituto o Scuola frequentata;

d) fotocopia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente a quello di iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare produttori di reddito. In caso di presentazione del mod. 740, la fotocopia da unire alla domanda di cui trattasi deve essere completa di tutti i quadri allegati e da suddetta fotocopia, che deve essere firmata dal dichiarante, deve risultare il numero cronologico assegnato dal competente ufficio comunale al momento della consegna. Se tale numero non è riportato sull'apposito spazio del frontespizio della dichiarazione deve essere presentata una fotocopia del modulo rilasciato dal competente ufficio o, se la dichiarazione è stata spedita per posta una fotocopia del tagliando postale. Per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici è sufficiente la dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, di avvenuta presentazione all'ufficio di appartenenza;

e) copia del certificato di pensione, per coloro che ne siano beneficiari, anche se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;

f) dichiarazione rilasciata dall'U.S.L. attestante il numero e la data del provvedimento dell'U.S.L. di collocamento in aspettativa senza assegno nonché il trattamento economico in godimento alla data di inizio dell'aspettativa stessa relativamente alle seguenti voci stipendiali lorde:

- 1) stipendio iniziale
- 2) classi e scatti stipendiali
- 3) indennità integrativa speciale.

2. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere in godimento di altri assegni o borse o premi di studio concessi dallo Stato, dalla Regione o comunque corrisposti da altri enti pubblici o privati, nonché di non essere titolari di rapporto convenzionale di incarico o di consulenza con altre strutture sanitarie pubbliche o private.

3. In caso di personale che già frequenta la scuola o corso prescelto deve essere altresì presentato certificato rilasciato dall'Università o Istituto frequentato attestante gli esami sostenuti e la relativa votazione.

4. L'assegno di formazione è attribuito con provvedimento nominativo della Giunta regionale.

5. L'importo lordo dell'assegno mensile di formazione è determinato in misura pari al 60% delle seguenti voci stipendiali lorde in godimento alla data di inizio dell'aspettativa:

- a) stipendio iniziale;
- b) classi e scatti stipendiali;
- c) indennità integrativa speciale.

6. Alla liquidazione dell'assegno provvede l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale in rate trimestrali posticipate previa presentazione di documentazione attestante la regolare frequenza del corso o scuola nonché il superamento degli esami previsti secondo il piano di studi prescritto e la relativa durata ivi compresi gli esami o scrutini di passaggio all'anno successivo.

7. Il periodo di aspettativa per i fini di cui alla presente legge può aver durata massima corrispondente a quella di effettiva frequenza prevista dal piano di studi della scuola o corso prescelto.

8. L'assegno di formazione è attribuito per la durata dell'effettiva frequenza prevista dal piano di studi prescritto dalla scuola o corso prescelto, purché permangano le condizioni di attribuzione dell'assegno previste dalla presente legge ed è corrisposto per il periodo di collocamento in aspettativa.

9. I beneficiari dell'assegno di formazione sono tenuti, al termine di ogni anno di corso a presentare all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, domanda di conferma dell'assegno attribuito, a pena di decadenza, secondo le modalità di cui al primo comma e secondo comma del presente articolo, ed allegando altresì la certificazione attestante il passaggio al successivo anno scolastico o il superamento delle prove di esame previste dal piano di studi e la regolarità della frequenza.

10. Per ottenere la conferma dell'assegno i beneficiari devono aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studi per l'anno di corso frequentato.

11. L'Assessorato della sanità ed assistenza sociale provvede al controllo del rispetto dei requisiti e delle condizioni per l'attribuzione e la conferma dell'assegno stabilite con la presente legge.

12. In caso di mancanza delle condizioni o requisiti previsti i beneficiari decadono dal diritto dell'attribuzione dell'assegno.

Art. 4.

Dipendenti U.S.L. non in aspettativa

1. Al personale dipendente di ruolo dell'U.S.L. della valle d'Aosta, non collocato in aspettativa e iscritto a scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento a fini di riqualificazione professionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, o istituiti da altri enti pubblici e istituti di ricerca scientifica, riguardanti le discipline o professionalità di cui all'art. 2, secondo comma della presente legge, viene corrisposto un assegno di formazione professionale a titolo di rimborso delle spese di iscrizione e di contributo nella misura massima del 50% delle spese di viaggio effettivamente sostenute e dimostrate calcolate secondo le disposizioni previste per il personale dipendente dell'U.S.L.

2. Per i corsi di perfezionamento, gli assegni sono corrisposti nel limite delle disponibilità finanziarie e del numero di assegni previsti da stabilire con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 2.

3. Per ottenere l'assegno il personale deve presentare all'inizio dell'anno in corso apposita domanda all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, allegando:

- a) certificato di iscrizione alla scuola o corso prescelto;
- b) certificato di residenza e stato di famiglia;
- c) certificato del piano di studi e relativa durata rilasciato dall'Università o istituto prescelto;
- d) ricevuta o quietanza comprovante il pagamento della tassa di iscrizione;

e) fotocopia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente a quello di iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare produttori di reddito. In caso di presentazione del mod. 740, la fotocopia da unire alla domanda di cui trattasi deve essere completa di tutti i quadri allegati e da suddetta fotocopia, che deve essere firmata dal dichiarante, deve risultare il numero cronologico assegnato dal competente ufficio comunale al momento della consegna. Se tale numero non è riportato sull'apposito spazio del frontespizio della dichiarazione deve essere presentata una fotocopia del modulo rilasciato dal competente ufficio o, se la dichiarazione è stata spedita per posta, una fotocopia del tagliando postale. Per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici è sufficiente la dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, di avvenuta presentazione all'ufficio di appartenenza;

f) copia del certificato di pensione, per coloro che ne siano beneficiari, anche se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto propria responsabilità di non essere in godimento di altri assegni o borse o premi di studio concessi dallo Stato, dalla Regione, o comunque corrisposti da altri enti pubblici o privati, nonché di non essere titolari di rapporto convenzionale di incarico o di consulenza con altre strutture sanitarie pubbliche o private.

5. L'assegno è attribuito con provvedimento nominativo della Giunta regionale ed è liquidato a cura dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale al termine dell'anno di corso frequentato presentando la certificazione attestante il superamento delle prove di esame previste secondo il piano di studi prescritto e la relativa durata ovvero il diploma o attestato conseguito.

6. L'assegno non può essere attribuito qualora tutti gli esami previsti dal piano di studi non siano stati superati ovvero manca il diploma o attestato conseguito.

7. In caso di personale che già frequenta la scuola o corso prescelto deve essere altresì presentato certificato rilasciato dall'Università o istituto interessato attestante gli esami sostenuti e la relativa votazione.

8. I beneficiari dell'assegno di formazione sono tenuti, al termine di ogni anno di corso a presentare all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, domanda di conferma dell'assegno attribuito, a pena di decadenza, secondo le modalità di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.

9. Per ottenere la conferma dell'assegno i beneficiari devono aver comunque superato tutti gli esami previsti dal piano di studi per l'anno di corso frequentato.

10. L'Assessorato della sanità ed assistenza sociale provvede al controllo del rispetto dei requisiti e delle condizioni per l'attribuzione e fa conferma dell'assegno stabilito con la presente legge.

11. In caso di mancanza delle condizioni e requisiti previsti i beneficiari decadono dal diritto dell'attribuzione dell'assegno.

Art. 5.

Soggetti residenti in Valle d'Aosta

1. I cittadini residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta che non abbiano superato l'età di trenta anni, che siano iscritti e frequentino scuole o corsi di cui all'art. 1 concernenti le discipline o le professionalità di cui all'art. 2, secondo comma ed aspirino alla concessione dell'assegno di formazione professionale di cui alla presente legge, devono presentare apposita domanda all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale secondo le modalità di cui all'art. 3.

2. Nella domanda gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) di non essere in godimento di altri assegni o borse o premi di studio concessi dallo Stato, dalla Regione o comunque corrisposti da altri enti pubblici o privati;

b) di non essere titolari di rapporto convenzionale, di impiego o lavoro, di incarico o di consulenza con Amministrazione pubbliche o private;

c) di essere iscritti e frequentare per la prima volta la scuola o corso prescelto;

d) i titoli di studio e di specializzazione o perfezionamento già in loro possesso, allegando relativa fotocopia autenticata.

3. L'importo lordo dell'assegno mensile è determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente art. 2, secondo comma, ed in misura che, comunque, non può essere superiore ad un dodicesimo dello stipendio tabellare iniziale annuo spettante, ai sensi del vigente accordo nazionale unico, al personale dell'U.S.L. di qualifica corrispondente alla disciplina o professionalità prescelta ai fini formativi. Dalla determinazione dell'importo sono comunque escluse le indennità a qualunque titolo attribuite.

4. Per l'attribuzione e la liquidazione dell'assegno mensile si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3. in quanto applicabili.

Art. 6.

Frequenza corsi all'estero

1. Gli assegni di formazione professionale previsti dalla presente legge sono aumentati del 50% dell'importo determinato ove si tratti di scuole o corsi da frequentare in Università o istituti pubblici ubicati all'estero.

2. Tale aumento, comunque, non può riguardare il rimborso delle spese di iscrizione.

Art. 7.

Criteri di graduatoria

1. In caso di più domande di attribuzione di assegno mensile di formazione professionale per una stessa disciplina o professionalità costituisce titolo di priorità, nell'ordine:

a) l'appartenenza ad unità operativa o cui spettano compiti o attività il cui esercizio è direttamente connesso con la preparazione tecnica e pratica della scuola o corso che si intende frequentare;

b) l'iscrizione alla specifica disciplina o disciplina equipollente;

c) il rapporto di lavoro a tempo pieno;

d) la titolarità del rapporto di impiego di ruolo con l'U.S.L.;

e) l'assenza di altri titoli di professionalità, specializzazione o perfezionamento;

f) l'inferiorità delle condizioni di reddito;

g) la minore età.

2. In sede di prima applicazione della presente legge hanno comunque la priorità i soggetti già iscritti e che frequentano corsi o scuole concernenti discipline e professionalità di cui all'art. 2, secondo comma.

Art. 8.

Limiti

1. Gli assegni previsti dalla presente legge possono essere attribuiti una sola volta nel quinquennio per lo stesso corso, non sono cumulabili fra loro e comunque, non possono essere attribuiti più di due volte allo stesso soggetto.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Per l'anno accademico e scolastico 1989/90 gli assegni, contributi o sussidi per motivi di studio o formazione professionale attribuiti alla data d'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti fermo restando gli importi determinati.

2. Tali importi sono corrisposti altresì per le nuove domande presentate per il suddetto anno.

3. Eventuali assegni, contributi o sussidi per motivi di studio o formazione professionale attribuiti alla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 2, secondo comma, per discipline o professionalità non individuate da tale provvedimento, sono mantenuti ad esaurimento con l'importo attribuito che comunque non può essere maggiore a quello determinabile ai sensi della presente legge.

Art. 10.

Norma finale

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della formazione professionale ordinaria o di base di operatori sanitari possono essere disposti interventi finanziari di sostegno solo nei casi previsti in attuazione della presente legge e secondo le relative modalità e procedure.

Art. 11.

Istituzione centro regionale di formazione professionale per personale del Servizio sanitario regionale

1. La Regione, ai fini di sviluppare e promuovere la formazione degli operatori sanitari del Servizio sanitario regionale, con particolare riguardo ai non medici ed ai non laureati, in armonia con i principi dello statuto speciale e in coordinamento con i principi, gli obiettivi e l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, disciplina con apposita legge la costituzione e il funzionamento di un Centro di formazione professionale per operatori necessari al sopracitato Servizio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

2. Tale Centro è la struttura tecnico-funzionale attraverso la quale la Regione organizza ed attua la formazione del personale sanitario del Servizio sanitario regionale, in conformità agli indirizzi della programmazione sanitaria regionale e del Piano sanitario regionale vigente concernenti le figure professionali ritenute necessarie e le relative iniziative di formazione, nonché agli indirizzi di natura politica in materia di assistenza sanitaria, ospedaliera e di tutela sanitaria dell'ambiente.

3. Nell'ambito dell'attività di tale Centro possono altresì essere istituiti corsi in collaborazione con scuole e facoltà universitarie e con istituti di ricerca scientifica operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, a livello comunitario europeo, o in ambito internazionale, organizzati ed attuati sulla base di apposite convenzioni stipulate dall'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, in conformità a schemi deliberati dalla Giunta regionale.

Art. 12.

Norme finanziarie

1. Al finanziamento delle spese di attuazione della presente legge quantificate in lire 600.000.000 per l'anno 1991 e in lire 1.200.000.000 per gli anni 1992 e 1993, che graveranno sul capitolo 59920 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci si provvederà con le quote del fondo sanitario nazionale attribuite alla Valle d'Aosta.

Alla relativa copertura si provvede:

a) per l'anno 1991 mediante utilizzo di lire 600 milioni dal capitolo 59920 del bilancio per l'esercizio in corso che presenta la relativa disponibilità;

b) per gli anni 1992 e 1993 mediante utilizzo per lire 1.200.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al cap. 59920 del bilancio pluriennale 1991-1993.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 31 agosto 1991

BONDAZ

91R0725

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1991, n. 38.

Integrazione alla legge regionale 5 aprile 1990, n. 12, recante testo unificato delle norme regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 40 del 5 settembre 1991)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma uno dell'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1990, n. 12, recante Testo unificato delle norme regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili è aggiunto il seguente comma *l-bis*:

«*l-bis* Prima dell'espletamento dei concorsi pubblici di cui all'art. 4, è bandito un concorso riservato a coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge hanno prestato la propria attività, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per un periodo di almeno trentasei mesi in qualità di assistenti domiciliari e tutelari, al fine di sopperire alle vacanze d'organico esistenti presso i servizi a favore delle persone anziane ed inabili».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 31 agosto 1991

BONDAZ

91R0726

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1991, n. 39.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 concernente: «Costituzione della Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta».

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 40 del 5 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

1. Le lettere a) e b) del comma uno dell'art. 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta) sono così sostituite:

a) partecipazioni tendenzialmente temporanee in imprese aventi natura giuridica di società di capitali;

b) assistenza economico-finanziaria a favore di imprese di qualsiasi natura giuridica».

Art. 2.

1. Dopo il comma quattro dell'art. 6 della legge regionale 16 82 è inserito il seguente comma cinque:

«Il limite indicato nel comma quattro potrà essere superato nel caso di partecipazioni in società di servizi aventi come scopo sociale l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale a imprese, singole o consorziate, nonché la realizzazione di strutture destinate alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali e il relativo loro finanziamento, previo parere favorevole della Giunta regionale.».

Art. 3.

1. Il comma uno dell'art. 7 della legge regionale 16 82 è così sostituito:

«Il carattere temporaneo delle partecipazioni di cui alla lettera a) del comma uno dell'art. 4, con l'esclusione di quelle di cui al comma cinque dell'art. 6, è assicurato attraverso la concessione preventiva ai soci di maggioranza con preferenza per quelli investiti di responsabilità imprenditoriali, di appropriati diritti di prelazione o opzione sul rilievo della partecipazione della Finaosta il cui recesso dalle imprese assistite sarà considerato di primario interesse una volta raggiunti gli obiettivi dell'intervento.».

Art. 4.

1. Il comma uno dell'art. 12 della legge regionale 16 82, già modificato dal comma uno dell'art. 4 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 24, è così sostituito:

«La Finaosta è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da undici membri.».

2. I commi sei e sette dell'art. 12 della legge regionale 16/82 sono così sostituiti:

«Non possono far parte del Consiglio di amministrazione della Finaosta coloro che abbiano liti pendenti con la medesima; la stessa incompatibilità sussiste qualora dette condizioni si verifichino nel coniuge, nei parenti e negli affini entro il secondo grado.

Non possono parimenti ricoprire le anzidette cariche coloro che abbiano rapporti di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dipendenti della Finaosta.»

Art. 5.

1. Dopo il comma quattro dell'art. 13 della legge regionale 16/1982 è aggiunto il seguente comma cinque:

«Non possono essere nominati membri del Collegio sindacale coloro nei confronti dei quali sussistano alcune delle cause di incompatibilità previste nei commi sei e sette dell'art. 12.»

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 settembre 1991

BONDAZ

91R0727

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 40.

Interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti, della «Banca della Valle d'Aosta S.p.a.», delle casse rurali della Valle d'Aosta e degli istituti di credito ordinario e speciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 41 del 10 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione autonoma Valle d'Aosta concede agli enti aventi facoltà di accedere al credito agevolato della Cassa depositi e prestiti, contributi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti in via prioritaria con la Cassa medesima, con la «Banca della Valle d'Aosta S.p.a.», con le casse rurali della Valle d'Aosta e quindi con gli istituti di credito ordinario e speciale, in base alle norme stabilite dai successivi articoli.

Art. 2.

Limiti d'intervento

1. I contributi regionali, calcolati sulle rate di ammortamento dei mutui concessi dagli istituti di cui all'art. 1, per le stesse opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, non possono superare il limite percentuale dell'80%.

2. L'importo massimo dei mutui attivabili annualmente da ciascun ente è stabilito come segue:

a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, lire 1.000.000.000;

b) comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti, lire 1.500.000.000;

c) comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti, lire 2.000.000.000;

d) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, lire 3.000.000.000;

e) altri beneficiari, lire 1.500.000.000.

Art. 3.

Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun caso, per le medesime iniziative, cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali.

Art. 4.

Atti istruttori per l'adesione di massima

1. Le domande di ammissione al contributo vanno presentate all'assessore alle finanze, dopo che l'istituto mutuante ha comunicato la disponibilità di massima a concedere il finanziamento e comunque non oltre la data di concessione definitiva del mutuo. Le domande vanno corredate dai seguenti documenti:

a) progetto esecutivo dell'opera da eseguire con indicazione del costo di realizzazione, in caso di acquisto di beni mobili, del preventivo di spesa;

b) relazione sulle finalità dell'opera o destinazione del bene da acquisire;

c) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente di non aver usufruito e di impegno a non usufruire, per le medesime iniziative, di altri contributi o provvidenze regionali;

d) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, in caso di richiesta di finanziamento ad un istituto di credito ordinario, di avere interpellato in via preliminare e con esito negativo la Cassa depositi e prestiti sino al tetto massimo previsto dalla circolare annuale della Cassa stessa, la «Banca della Valle d'Aosta S.p.a.» e le casse rurali della Valle d'Aosta;

e) copia della deliberazione, divenuta esecutiva, di approvazione del piano finanziario relativo all'opera da finanziare.

2. L'assessore alle finanze, ottenuto il preventivo riconoscimento di effettiva necessità di esecuzione dell'opera o di acquisizione dei beni da parte degli assessorati o servizi competenti per materia, presenta alla Giunta regionale l'elenco delle iniziative ammissibili a contributo.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce le iniziative da ammettere a contributo ed i limiti d'intervento; demandando alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento.

4. L'accoglimento, in via preliminare, della domanda di contributo da parte del Consiglio regionale viene comunicato agli enti richiedenti dall'assessore delle finanze. L'adesione di massima, tuttavia, non costituisce impegno della Regione alla concessione del relativo finanziamento.

Art. 5.

Procedura di concessione

1. Per la formale concessione dei contributi sulla base dell'adesione di massima, l'Assessorato alle finanze deve acquisire la dimostrazione che gli istituti autorizzati hanno concesso il mutuo richiesto ed accertare l'entità degli oneri di ammortamento a carico degli enti richiedenti.

2. L'assessore alle finanze, ad istruttoria ultimata, sottopone all'approvazione della giunta regionale la concessione definitiva dei contributi e la quantificazione della relativa spesa.

Art. 6.

Erogazione dei contributi

1. I contributi regionali sono erogati agli enti in rate aventi la stessa scadenza del piano di ammortamento.

2. I contributi deliberati dalla Giunta regionale costituiscono limite di impegno per il bilancio della Regione per tutta la durata del mutuo.

Art. 7.

Decadenza

1. I contributi regionali sono revocati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, in caso di alienazione durante il periodo di ammortamento del mutuo, da parte dell'ente mutuuario, dell'opera realizzata o del bene acquisito con il finanziamento degli istituti indicati nell'art. 1 della presente legge, in caso di rinuncia o di revoca del finanziamento medesimo. Sono inoltre revocati in caso di comprovata inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 8.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77, concernente interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

2. Le provvidenze attualmente in corso ai sensi della normativa abrogata dalla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77, che comportano limiti di impegno con scadenza successiva all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere erogate e i relativi oneri gravano sull'autorizzazione di spesa già iscritta in base alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 38 e successive integrazioni al capitolo 33680, del bilancio di previsione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci, la cui denominazione è: «Contributi ai Comuni sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la Cassa depositi e prestiti - Rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della legge regionale 25 agosto 1980, n. 38 abrogata dalla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77».

3. Le provvidenze attualmente in corso ai sensi della normativa abrogata con la presente legge, che comportano limiti di impegno con scadenza successiva all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere erogate e i relativi oneri gravano sull'autorizzazione di spesa già iscritta in base alla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77 e successive integrazioni al capitolo 33720 del bilancio di previsione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli di futuri bilanci, la cui denominazione viene così modificata: «Contributi ai Comuni sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la Cassa depositi e prestiti - rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77 abrogata dalla legge regionale».

4. A decorrere dall'anno 1992 gli oneri necessari sono iscritti, in relazione alla proiezione dei piani di ammortamento, sui futuri bilanci, ai sensi del comma uno dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta).

5. Alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e tuttora in corso di istruttoria, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono previsti per l'esercizio 1991 in lire 500 milioni e gravano sullo stanziamento già iscritto al capitolo 33700 del bilancio di previsione

della Regione per l'anno 1991, che presenta la necessaria disponibilità e che assume la seguente denominazione: «Contributi agli enti ammessi al credito della Cassa depositi e prestiti sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la Cassa medesima, con la "Banca della Valle d'Aosta S.p.a." e con le casse rurali della Valle d'Aosta - Prime rate - Legge regionale».

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 6 della presente legge i conseguenti oneri sono annualmente iscritti, a decorrere dall'anno 1992, con la legge di approvazione dei relativi bilanci, ai sensi del comma uno dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, per l'importo risultante dall'approvazione degli impegni assunti.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 settembre 1991

BONDAZ

91R0728

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 41.

Intervento regionale per l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti svolta da un'impresa industriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 41 del 10 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti effettuata dall'impresa «Conner Peripherals Europe S.p.a.», con sede sociale in Pont-Saint-Martin.

Art. 2.

Investimenti ammessi a contributo

1. È autorizzata la concessione all'impresa «Conner Peripherals Europe S.p.a.» di contributi per le spese sostenute per l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Sono considerati ammissibili a contributo i seguenti investimenti:

a) personale impiegato per la ricerca;

b) attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto utilizzate nella ricerca, con esclusione di impianti generali, mobili ed arredi anche se collegati con il programma di ricerca;

c) materiali per la ricerca;

d) prestazioni di sviluppo tecnologico presso terzi.

Art. 3.

Procedure e carattere dei contributi

1. Per gli investimenti di cui al comma due dell'art. 2 sono autorizzati contributi in conto capitale fino a complessive lire 4 miliardi e nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria svolta dalla «Finaosta S.p.a.» che provvede altresì al controllo della documentazione di spesa attestante l'effettuazione degli investimenti.

Art. 4.

Non cumulabilità dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all'art. 3 non sono cumulabili con contributi previsti da altre leggi per gli stessi interventi.

Art. 5.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 1.500 milioni per l'anno 1991, graverà sull'istituendo capitolo 46950 del bilancio per l'esercizio in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 67030 «Fondo globale per spese di investimento» a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio 1991 relativo all'assistenza tecnologica alle imprese artigianali e industriali (area attività produttive - servizi alle imprese - codice: D.3.5.); su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 4.500 milioni.

3. Per gli esercizi 1992 e 1993 l'onere relativo sarà determinato con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 6.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

(Omissis).

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 settembre 1991

BONDAZ

91R0729

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 42.

Finanziamento di spesa nei diversi settori regionali di intervento con modificazioni delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del provvedimento di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1991 ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 41 del 10 settembre 1991)

(Omissis).

91R0730

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 43.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1991, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 41 del 10 settembre 1991)

(Omissis).

91R0731

REGOLAMENTO REGIONALE 23 agosto 1991, n. 2.

Modificazioni e integrazioni al regolamento regionale 23 dicembre 1989, n. 2 concernente: «Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 39 del 3 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguenti norme regolamentari:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 6 del regolamento regionale 23 dicembre 1989, n. 2

1. Il comma uno dell'art. 6 del regolamento regionale 23 dicembre 1989 n. 2 «Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore dei privati nel settore dell'edilizia residenziale» è così sostituito:

«1. Il limite massimo di reddito riferito al nucleo familiare, per la concessione dei finanziamenti, è fissato per il biennio 1991-92 in lire 50.000.000; tale reddito è pari alla somma del reddito imponibile di ciascun componente il nucleo familiare, conseguito l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo».

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 7

1. Il comma tre dell'art. 7 del reg. r. 2/89 è così sostituito:

«3. L'importo del mutuo non potrà in ogni caso superare il limite massimo di lire 100.000.000 per il biennio 1991/92; a decorrere dall'anno 1993 il finanziamento massimo concedibile sarà oggetto di revisione sulla base delle previsioni di cui all'articolo 9».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 8

1. Le lettere a), b) e c) del comma uno dell'art. 8 del reg. r. 2/89 sono così sostituite:

«a) per redditi fino a lire 30.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo è pari al 30% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro nel bimestre precedente a quello in cui viene stipulato il contratto di mutuo, con arrotondamento al mezzo punto inferiore;

b) per redditi da lire 30.000.001 fino a lire 40.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo è pari al 50% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro e con le modalità di cui alla lettera a);

c) per redditi da lire 40.000.001 a lire 50.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo è pari al 70% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro con le modalità di cui alla lettera a)».

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 12

1. Il comma uno dell'art. 12 del reg. r. 2/89 è così sostituito:

«1. Possono accedere ai mutui agevolati di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, i soggetti titolari di reddito a carattere continuativo derivante da lavoro autonomo, dipendente, nonché da pensione di qualsiasi natura, e conseguito l'anno precedente alla presentazione della domanda di mutuo, residenti in Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età con provata capacità economica di sostenere gli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto di mutuo; sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente, i redditi percepiti nei corsi di formazione professionale istituiti a cura di enti pubblici».

2. La lettera a) del comma due dell'articolo 12 del reg. r. 2/89 è così sostituita:

«a) essere cittadini italiani o di uno stato appartenente alla Comunità economica europea; il cittadino extracomunitario è ammesso ai benefici di legge soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali».

3. La lettera f) del comma due dell'art. 12 del reg. r. 2/89 è così sostituita:

«f) fruire di un reddito riferito all'intero nucleo familiare, anche in regime di separazione dei beni, non superiore a lire 50.000.000 da determinarsi con i criteri di cui all'articolo 6 e non inferiore a lire 12.000.000 di reddito imponibile; i redditi percepiti nei corsi di formazione professionale, di cui al comma uno dell'articolo 12, non rientrano nei suddetti limiti di reddito».

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 14

1. Il comma due dell'art. 14 del reg. r. 2/89 è così sostituito:

«2. Per gli alloggi in costruzione e in ristrutturazione la documentazione di denuncia catastale al N.C.E.U. e la richiesta di abitabilità al Comune devono essere inoltrate alla Regione nel termine massimo di due anni dalla data di presentazione del compromesso, pena la decadenza dai benefici di legge; la superficie utile residenziale degli alloggi di cui al primo comma è maggiorata, nel caso di nuclei familiari con più di quattro persone, di metri quadrati quindici per ogni componente eccedente».

2. Il comma tre dell'art. 14 del reg. r. 2/89 è così sostituito:

«3. È altresì ammissibile a finanziamento l'acquisto di un alloggio non di nuova costruzione, con una superficie utile residenziale non superiore a centocinquanta metri quadrati: questi alloggi devono possedere le caratteristiche di adeguatezza indicate alla lettera c) del comma due dell'articolo 12 ed essere svincolati da eventuali contratti di locazione e quindi resi disponibili prima della data di stipulazione del contratto di mutuo. Tale disposizione non si applica agli alloggi direttamente occupati dai proprietari; in questi specifici casi la disponibilità delle abitazioni a favore degli acquirenti deve essere data entro due anni dalla data di stipulazione del compromesso depositato in Regione. In caso di non osservanza delle suddette disposizioni il mutuo viene revocato d'ufficio».

3. Il comma quattro dell'art. 14 del reg. r. 2/89 è così sostituito:

«4. Non è ammissibile a mutuo l'acquisto di abitazioni aventi le caratteristiche di lusso indicate al comma tre dell'articolo 13 e delle abitazioni accatastate di tipo rurale».

4. Il comma cinque dell'articolo 14 del reg. r. 2/89 è così sostituito:

«5. Non sono ammissibili a mutuo le domande che prevedono atti di compravendita fra parenti ed affini di primo grado o per mezzo di società ed imprese appartenenti a soggetti aventi i suddetti vincoli di parentela; tale disposizione non si applica ai coniugi in possesso della sentenza di divorzio».

Art. 6.

Modificazione dell'art. 21

1. Il comma due dell'art. 21 del reg. r. 2/89 è così sostituito:

«2. L'estinzione totale anticipata, effettuata prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del capitale residuo maggiorato della differenza fra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento del Ministero del tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia agevolata, in vigore alla data di inizio dell'ammortamento e quelli corrisposti alla data di estinzione anticipata».

Art. 7.

Modificazioni dell'art. 23

1. Il comma cinque dell'art. 23 del reg. r. 2/89 è così sostituito:

«5. Il mancato rispetto del limite di tempo, indicato al comma quattro comporta il passaggio dal tasso agevolato al tasso di riferimento esistente alla suddetta scadenza, da applicarsi sulle somme erogate fino alla presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e della richiesta di abitabilità».

2. Dopo il comma cinque dell'art. 23 del reg. r. 2/89 è aggiunto il seguente comma sei:

«6. Sono soggette alle disposizioni previste dal comma cinque dell'art. 23 anche le pratiche relative ai semestri precedenti».

Art. 8.

Modificazione dell'art. 25

1. Al comma sei dell'art. 25 del reg. r. 2/89 è aggiunta la seguente lettera e):

«e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di vincoli di parentela stabiliti al comma cinque dell'art. 14».

Art. 9.

Modificazioni dell'art. 26

1. Il comma due dell'art. 26 del reg. r. 2/89 è così sostituito:

«2. La Commissione, nominata dal Consiglio regionale, è presieduta dall'Assessore regionale ai lavori pubblici o in sua assenza dall'Assessore regionale alle finanze; oltre alle competenze indicate al comma uno, è altresì attribuito alla Commissione il compito di esaminare specifici casi non strettamente contemplati dal regolamento in vigore e proporre alla Giunta regionale le possibili soluzioni affinché siano rese esecutive. Per questi casi occorre presentare, ai fini della determinazione del reddito, il modello 740, 101, 201 o altri modelli fiscali attestanti il reddito percepito nell'arco dell'anno precedente o nell'anno della richiesta di mutuo, sempreché tali redditi diano garanzia di continuità».

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del presente regolamento modificative del reg. r. 2/89 trovano applicazione a partire dal secondo semestre 1991.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Aosta, 23 agosto 1991

BONDAZ

91R0722

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ ANGRÌ (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66.

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- Cartolibreria ONDRATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Carroli, 14
- ◇ CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale,
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ VARESE
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA
Libreria MORICETTA
Piazza Annossione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
DI E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOTTI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ NOVARA
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ VERCELLI
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
- Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 35

- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cossio Corlese, 8

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Libreria ANEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolo, 45/47
- Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCÌ
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 5 1 0 9 1 *

L. 2.400